Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 276

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 15 ottobre 1976** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in terza seduta comune, mercoledì 20 ottobre 1976, alle ore 11, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Votazione per la nomina di un componente il Consiglio superiore della magistratura.

(11253)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1976, n. **703.**

Esecuzione dello scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania effettuato in Roma il 5-10 febbraio 1972, ai fini dell'ammissione dello Istituto Fraunhofer di Capri al godimento delle esenzioni doganali e tributarie di cui agli scambi di note dell'8 febbraio 1956 e del 12 luglio 1961.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 febbraio 1965, n. 135;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione è data, a decorrere dalla sua entrata in vigore, allo scambio di note fra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, effettuato in Roma il 5-10 febbraio 1972, ai fini dell'ammissione dell'Istituto Fraunhofer di Capri al godimento delle esenzioni doganali e tributarie di cui agli scambi di note dell'8 febbraio 1956 e del 12 luglio 1961.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1976

LEONE

MORO — RUMOR — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1976
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 48

SCAMBIO DI NOTE FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA AI FINI DELL'AMMISSIONE DELL'ISTITUTO FRAUNHOFER DI CAPRI AL GODIMENTO DELLE ESENZIONI DOGANALI E TRIBUTARIE.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Roma, 5 febbraio 1972

Signor ambasciatore,

ho l'onore di riferirmi alla proposta elaborata dalla Commissione mista, di cui all'art. 15 del vigente accordo culturale italo-germanico, durante la sua VI sessione, tenutasi in Bonn dal 3 al 5 aprile 1968, concernente l'inclusione dell'Istituto Fraunhofer di Capri nella lista degli istituti di cultura germanici in Italia che beneficiano del trattamento di esenzione fiscale, di cui ai due scambi di note dell'8 febbraio 1956 e del 12 luglio 1961.

Considerato che, in conformità degli scambi di note sopracitate, detto trattamento è previsto, oltre che per gli istituti già esistenti, anche a favore di quelli che di comune accordo potranno ad essi aggiungersi, ho l'onore di comunicarLe che il Governo italiano, in contropartita nello stesso trattamento a favore di istituti di cultura italiani da erigersi nel territorio della Repubblica

federale di Germania, acconsente ad includere nella su menzionata lista l'Istituto Fraunhofer di Capri, ammettendolo, in conformità della vigente legislazione, al godimento delle esenzioni doganali e tributarie, stabilite nello scambio di note annesso all'accordo culturale italo-germanico, Bonn 8 febbraio 1956, ed a quello delle esenzioni dalle imposte dirette e dalle tasse, erariali e locali, di cui allo scambio di note, Roma 12 luglio 1961, per quanto riguarda l'edificio dell'osservatorio e la casa del custode con esclusione degli edifici destinati ad abitazione del personale.

Se l'E.V. mi comunicherà che il Suo Governo concorda su quanto precede, la presente nota e quella di risposta di uguale tenore che l'E.V. si compiacerà di inviarmi costituiranno un accordo fra i nostri due Paesi che entrerà in vigore alla data di quest'ultima.

Voglia gradire, signor ambasciatore, l'espressione della mia più alta considerazione.

MORO

A S.E. il signor

Rolf LAHR, *ambasciatore della Repubblica federale di Germania*

ROMA

AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
L'ambasciatore

Rom, den 10. Feb. 1972

Herr Minister,

ich habe die Ehre, den Empfang Ihrer Note vom 5/2/72 zu bestätigen, die folgenden Wortlaut hat:

« Ich beehre mich, auf den nach Art. 15 des deutsch-italienischen Kulturabkommens von der Gemischten Kommission auf ihrer 6. Sitzung in Bonn vom 3. bis 5. April 1968 ausgearbeiteten Vorschlag uber die Aufnahme des Fraunhofer Instituts. Capri, in die Liste der deutschen Kulturinstitute in Italien, die nach den Notenwechseln vom 8. Februar 1956 und vom 12. Juli 1961 Abgabenfreiheit geniessen, Bezug zu nehmen.

Im Hinblick darauf, dass diese Abgabenfreiheit nach den genannten Notenwechseln ausser für die bereits bestehenden auch für die Institute vorgesehen ist, die im gegenseitigen Einvernehmen hinzukommen können, beehre ich mich Ihnen mitzuteilen, dass die italienische Regierung unter der Voraussetzung der gleichen Behandlung italienischer Kulturinstitute, die im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland errichtet werden, bereit ist, das Fraunhofer Institut, Capri, in die oben erwahnte Liste aufzunehmen und es damit in Übereinstimmung mit geltendem Recht in den Genuss der Zoll- und Steuerbefreiungen auf Grund des am 8. Februar 1956 in Bonn erfolgten Notenwechsels zu dem deutsch-italienischen Kulturabkommen sowie der Befreiung von den direkten staatlichen und ortlichen Steuern und Abgaben auf Grund des am 12. Juli 1961 in Rom erfolgten Notenwechsels gelangen zu lassen, und zwar hinsichtlich des Observatoriumgebäudes und des Hauses für den Hausmeister, jedoch ausschliesslich der Wohngebäude für das Personal.

Falls Eure Exzellenz mir das Einverständnis Ihrer Regierung mit den obigen Ausführungen mitteilt, sollen diese Note und die gleichlautende Antwortnote Eurer Exzellenz eine Vereinbarung zwischen unseren beiden Ländern bilden, die mit dem Datum Ihrer Antwortnote in Kraft tritt ».

Ich habe die Ehre Ihnen mitzuteilen, daß meine Regierung mit den darin enthaltenen Vorschlägen und damit einverstanden ist, daß Ihre Note und diese Antwortnote eine Vereinbarung zwischen unseren beiden Regierungen bilden sollen, die mit dem Datum dieser Note in Kraft tritt.

Genehmigen Sie, Exzellenz, die Versicherung meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.

LAHR

Sua Exzellenza

l'on. prof. Aldo MORO, *Ministro per gli affari esteri*

ROMA

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
RUMOR

Traduzione

AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
L'ambasciatore

Roma, lì 10 febbraio 1972

Signor Ministro,

ho l'onore di accusare ricevuta della nota di V.E. in data del 5 febbraio 1972 del seguente tenore:

« Ho l'onore di riferirmi alla proposta elaborata dalla Commissione mista, di cui all'art. 15 del vigente accordo culturale italo-germanico, durante la sua VI sessione, tenutasi in Bonn dal 3 al 5 aprile 1968, concernente l'inclusione dell'Istituto Fraunhofer di Capri nella lista degli istituti di cultura germanici in Italia che beneficiano del trattamento di esenzione fiscale, di cui ai due scambi di note dell'8 febbraio 1956 e del 12 luglio 1961.

Considerato che, in conformità degli scambi di note sopracitati, detto trattamento è previsto, oltre che per gli istituti già esistenti, anche a favore di quelli che di comune accordo potranno ad essi aggiungersi, ho l'onore di comunicarLe che il Governo italiano, in contropartita dello stesso trattamento a favore di istituti di cultura italiani da erigersi nel territorio della Repubblica federale di Germania, acconsente ad includere nella su menzionata lista l'Istituto Fraunhofer di Capri, ammettendolo, in conformità della vigente legislazione, al godimento delle esenzioni doganali e tributarie, stabilite nello scambio di note annesso all'accordo culturale italo-germanico, Bonn 8 febbraio 1956, ed a quello delle esenzioni dalle imposte dirette e dalle tasse, erariali e locali, di cui allo scambio di note, Roma 12 luglio 1961, per quanto riguarda l'edificio dell'osservatorio e la casa del custode con esclusione degli edifici destinati ad abitazione del personale.

Se l'E.V. mi comunicherà che il Suo Governo concorda su quanto precede, la presente nota e quella di risposta di uguale tenore che l'E.V., si compiacerà di inviarmi costituiranno un accordo fra i nostri due Paesi che entrerà in vigore alla data di quest'ultima ».

Ho l'onore di confermare a V.E. che il mio governo approva quanto precede e considera pertanto la nota di V.E. e la presente risposta come costituenti un accordo fra i nostri Paesi.

Voglia gradire, signor Ministro, l'espressione della mia più alta considerazione.

LAHR

Sua Eccellenza

l'on. prof. Aldo MORO, *Ministro per gli affari esteri*

ROMA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSILIO DEI MINISTRI 15 settembre 1976.

Nomina di un componente il consiglio di amministrazione della Società italiana per azioni per il traforo del Monte Bianco.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 1° agosto 1954, n. 846, relativa all'esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Francia per il traforo del Monte Bianco conclusa a Parigi il 14 marzo 1954;

Visto lo statuto della Società italiana per azioni per il traforo del Monte Bianco approvato con decreto interministeriale 10 settembre 1957;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina di cinque membri del consiglio di amministrazione della suddetta società rappresentanti l'amministrazione dello Stato, per il triennio 1976-78;

Vista la lettera n. 510674/40 del 20 luglio 1976, con la quale il Ministero del tesoro ha designato il rag. Prospero Cellini a componente il consiglio di amministrazione della società;

Decreta:

Il rag. Prospero Cellini è nominato componente il consiglio di amministrazione della Società italiana per azioni per il traforo del Monte Bianco, per il triennio 1976-78, quale consigliere rappresentante l'amministrazione dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1976

Il Presidente: ANDREOTTI

(11066)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1976.

Riconoscimento nei confronti della S.p.a. Rumianca, in Torino, stabilimenti di Pieve Vergonte e Avenza di Carrara, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 27 marzo 1976, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Rumianca, con sede in Torino, stabilimenti di Pieve Vergonte (Novara) e Avenza di Carrara (Massa Carrara), con effetto dal 15 novembre 1975;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizioni che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della S.p.a. Rumianca, azienda con più di cinquecento dipendenti, con sede in Torino, stabilimenti di Pieve Vergonte (Novara) e Avenza di Carrarà (Massa Carrara), la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 16 luglio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(11111)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1976.

Contrassegni metallici comprovanti il pagamento dell'imposta sui cani per l'anno 1977.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 136 del testo unico della finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, in virtù del quale i possessori e i detentori di cani di ogni categoria, anche esenti da imposta, devono provvedersi della prescritta piastrina da applicare al collare dei cani stessi;

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1842, che attribuisce all'Unione italiana dei ciechi l'esclusività della fabbricazione e della vendita ai comuni delle piastrine di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Le piastrine metalliche comprovanti il pagamento dell'imposta sui cani, per l'anno 1977, devono essere in metallo laminato a forma di pentagono irregolare con la base di mm 22 e i lati doppi rispettivamente di mm 8 e di mm 27.

Nella parte superiore, leggermente ricurva, le piastrine sono munite di un foro entro il quale viene applicato un fermaglio per fissare le piastrine stesse al collare dei cani.

Le piastrine avranno le seguenti diciture:

a) 1977;
b) imposta cani e indicazione della categoria;
c) numero progressivo per ciascuna categoria;
d) denominazione del comune.

Art. 2.

Il prezzo di ciascuna piastrina è fissato in L. 200 (duecento) per consegna a destinazione del comune richiedente.

Art. 3.

Per l'ordinazione delle piastrine, i comuni dovranno rivolgersi direttamente all'ufficio targhe dell'Unione italiana dei ciechi, via Fibonacci n. 5, Firenze, indicando il numero delle piastrine occorrenti per ciascuna delle categorie e rimettendone contemporaneamente l'importo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1976

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

Il Ministro per l'interno
COSSIGA

(11070)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1976.

Disposizioni aggiuntive per l'applicazione di norme comunitarie sulla distillazione dei prodotti vinicoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il proprio decreto 21 agosto 1976, contenente norme relative alla distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione per la campagna 1976-77, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 4 settembre 1976;

Visti i propri decreti 20 e 31 agosto 1976, contenenti disposizioni applicative ed integrative delle norme comunitarie per la distillazione dei vini ottenuti dalle uve da tavola, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 e n. 244 del 3 e del 14 settembre 1976;

Visti i regolamenti comunitari citati in detti decreti ed in particolare gli articoli 6-*ter* e 6-*quater* aggiunti al regolamento (CEE) n. 816/70 dal regolamento (CEE) n. 1160/76 del consiglio del 17 maggio 1976;

Considerato che in applicazione di tali regolamenti occorre completare le disposizioni che, contenute nei medesimi citati decreti, riguardano il riconoscimento delle distillerie alle quali i prodotti vinicoli possono essere consegnati, non solo in osservanza delle norme comunitarie sulle prestazioni viniche e sulla distillazione dei vini ottenuti dalle uve da tavola, ma anche in dipendenza delle altre norme comunitarie sulla distillazione dei vini;

Ravvisata l'opportunità di prorogare il termine previsto dall'art. 4, secondo comma, del citato decreto 21 agosto 1976 onde facilitare lo svolgimento delle operazioni di distillazione derivanti dall'applicazione delle richiamate norme comunitarie;

Decreta:

Art. 1.

Il riconoscimento delle distillerie che hanno presentato domanda per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione e che vengono iscritte in apposito elenco tenuto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, s'intende esteso per la distillazione dei vini provenienti dalle uve da tavola, di cui ai decreti 20 e 31 agosto 1976, citati in premessa, e per la distillazione dei vini dei quali tratta il regolamento (CEE) n. 816/70 agli articoli 6-*ter* e 6-*quater*, nei confronti di quelle distillerie attrezzate a provvedervi.

Art. 2.

Il termine, previsto dall'art. 4, secondo comma, del decreto 21 agosto 1976 citato in premessa, per la presentazione da parte delle distillerie della domanda di riconoscimento a distillare i sottoprodotti della vinificazione è prorogato fino alla scadenza di giorni venti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Le domande presentate a seguito della proroga anzidetta si intendono accolte, se non sono espressamente respinte, entro quaranta giorni dalla stessa data di pubblicazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1976

Il Ministro: MARCORA

(11038)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cotonificio udinese S.p.a., in Udine.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 20 febbraio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Cotonificio udinese S.p.a., con sede in Udine, con effetto dal 1° gennaio 1976;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cotonificio udinese S.p.a., con sede in Udine, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(11110)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1976.

Nomina del commissario straordinario dell'Associazione nazionale per l'addestramento professionale, in Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1960, n. 1268, con il quale l'Associazione nazionale per l'addestramento professionale (A.N.A.P.), con sede in Milano, ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica e l'approvazione del relativo statuto;

Viste le vigenti disposizioni statutarie che regolano l'attività dell'Associazione;

Visti i propri decreti del 21 aprile 1975 e del 25 ottobre 1972 con i quali si è provveduto alla nomina rispettivamente del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione della predetta Associazione;

Considerato che, dai diversi e ripetuti accertamenti effettuati da funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nei vari centri di addestramento professionale dell'A.N.A.P. emergono disfunzioni di carattere amministrativo-contabile;

Considerato che la predetta Associazione ha una notevole esposizione debitoria nei confronti del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per mancato versamento di avanzi di gestione nonché per addebiti riferiti a rendicontazioni pregresse;

Ritenuto che, per le finalità di pubblico interesse che si perseguono attraverso la predisposizione di corsi di formazione professionale per lavoratori, non si possa interrompere l'attuazione dei relativi programmi alla quale concorrono lo Stato ed il Fondo sociale europeo;

Ritenuto che le condizioni oggettive in cui si trova attualmente l'Associazione e la situazione finanziaria della medesima non consentono una ordinata gestione dei corsi suddetti e rendono necessario procedere alla nomina di un commissario straordinario;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Attilio Del Sordo, dirigente superiore, è nominato commissario straordinario per la gestione dell'Associazione nazionale per l'addestramento professionale (A.N.A.P.), con i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione.

Il commissario predetto dura in carica fino alla ricostituzione degli organi ordinari di amministrazione e comunque non oltre un anno dalla data della nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(11197)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1976.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi per il mese di ottobre 1976.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 1976, con il quale viene autorizzata l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1976;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro per il tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Art. 1.

Per il mese di ottobre 1976 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di 2.000 miliardi di lire.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,90 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1977.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia, in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 ottobre 1976 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 13 gennaio 1976.

L'emissione verrà effettuata il giorno 29 ottobre 1976.

Art. 2.

A modifica di quanto indicato all'art. 4, comma secondo, del decreto ministeriale 13 gennaio 1976 di cui alle premesse, le eventuali maggiorazioni offerte rispetto al prezzo base di collocamento debbono essere pari a cinque centesimi di lira o multiplo di tale cifra.

Art. 3.

All'art. 6 del citato decreto ministeriale 13 gennaio 1976 viene aggiunto il seguente comma:

« Qualora tra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, alla ripartizione non partecipa la Banca medesima ed i buoni ordinari del Tesoro vengono proporzionalmente assegnati agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua questa verrà attribuita alla Banca d'Italia ».

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1976

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1976
Registro n. 28 *Tesoro, foglio n.* 323

(11198)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1976.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi per il mese di ottobre 1976.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 1976, con il quale viene autorizzata l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1976;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro per il tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Art. 1.

Per il mese di ottobre 1976 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 92,10 per cento di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1977.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza ed assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia, in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 ottobre 1976 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 13 gennaio 1976.

L'emissione verrà effettuata il giorno 29 ottobre 1976.

Art. 2.

A modifica di quanto indicato all'art. 4, comma secondo, del decreto ministeriale 13 gennaio 1976 di cui alle premesse, le eventuali maggiorazioni offerte rispetto al prezzo base di collocamento debbono essere pari a cinque centesimi di lira o multiplo di tale cifra.

Art. 3.

All'art. 6 del citato decreto ministeriale 13 gennaio 1976 viene aggiunto il seguente comma:

« Qualora tra le offerte entrate nel riparto proquota ve ne sia una della Banca d'Italia, alla ripartizione non partecipa la Banca medesima ed i buoni ordinari del Tesoro vengono proporzionalmente assegnati agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua questa verrà attribuita alla Banca d'Italia ».

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1976

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1976
Registro n. 28 *Tesoro, foglio n.* 322

(11199)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diploma originale di abilitazione definitiva all'esercizio professionale

Il dott. Vittorio E. Rimbotti, nato a Firenze il 9 settembre 1920, ha dichiarato di aver smarrito il diploma originale di abilitazione definitiva all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dal Politecnico di Torino in data 14 maggio 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo al Politecnico di Torino.

(11075)

Smarrimento di diploma originale di abilitazione professionale

Il dott. Cosimo Colaci, nato a Napoli il 4 dicembre 1938, ha dichiarato di avere smarrito il diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Napoli in data 29 luglio 1971.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(11076)

Autorizzazione all'Università di Genova ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Genova 3 aprile 1976 il rettore magnifico dell'Università degli studi di Genova è autorizzato ad accettare la somma di L. 500.000 disposta dalle signore Marisa e Rosanna Sommariva in favore della Università di Genova affinchè venga costituito un premio di studio intitolato a Domenico e Rosetta Sommariva da assegnarsi al laureando o allo specializzando che entro il 31 dicembre 1976 abbia presentato la migliore tesi di patologia clinica sulle affezioni del fegato.

(10941)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Sdemanializzazione di un terreno in comune di Piacenza

Con decreto ministeriale 10 agosto 1976, n. 2878, è stato disposto il passaggio del demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. del terreno di mq 710 sito lungo la strada statale n. 45 iscritto nel catasto del comune di Piacenza al foglio 57, particella 193, ex 30 sub. *b*).

(10796)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Cavarzere

Con decreto 10 aprile 1976, n. 1554, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno demaniale in località Bellina del comune di Cavarzere (Venezia), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 32, mappale 185, della superficie di mq 9550 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 3 maggio 1975 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Venezia; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(10943)

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Bonito

Con decreto ministeriale 26 luglio 1976, n. 545, registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1976, registro n. 14 Lavori pubblici, foglio n. 22, il termine fissato per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Bonito (Avellino) e per il compimento delle relative espropriazioni, è stato prorogato al 21 febbraio 1978.

(10989)

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Pietrelcina

Con decreto ministeriale 26 luglio 1976, n. 546, registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1976, registro n. 14 Lavori pubblici, foglio n. 23, il termine fissato per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune Pietrelcina (Benevento) e per il compimento delle relative espropriazioni, è stato prorogato al 16 febbraio 1978.

(10990)

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Mirabella Eclano

Con decreto ministeriale 26 luglio 1976, n. 547, registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1976, registro n. 14 Lavori pubblici, foglio n. 24, il termine fissato per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Mirabella Eclano (Avellino) e per il compimento delle relative espropriazioni, è stato prorogato al 6 luglio 1978.

(10991)

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Apice

Con decreto ministeriale 26 luglio 1976, n. 548, registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1976, registro n. 14 Lavori pubblici, foglio n. 25, il termine fissato per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Apice (Benevento) e per il compimento delle relative espropriazioni, è stato prorogato al 10 luglio 1978.

(10992)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 196

Corso dei cambi del 12 ottobre 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	840,30	840,30	840,38	840,30	840,25	840,20	840,45	840,30	840,30	840,30
Dollaro canadese	862,80	862,80	863,70	862,80	863,10	862,70	863,25	862,80	862,80	862,80
Franco svizzero	342,58	342,58	342,25	342,58	342,12	342,57	342,50	342,58	342,58	342,60
Corona danese	143,12	143,12	143,10	143,12	143,25	143,10	143,10	143,12	143,12	143,10
Corona norvegese	157,59	157,59	157,65	157,59	157,70	157,55	157,66	157,59	157,59	157,60
Corona svedese	197,14	197,14	197,15	197,14	197,25	197,10	197,20	197,14	197,14	197,15
Fiorino olandese	328,95	328,95	329,10	328,95	329,20	328,90	329 —	328,95	328,95	328,95
Franco belga	22,43	22,43	22,43	22,43	22,45	22,42	22,43	22,43	22,43	22,45
Franco francese	168,10	168,10	168,50	168,10	168,55	168,10	168,38	168,10	168,10	168,10
Lira sterlina	1388,90	1388,90	1391 —	1388,90	1389,75	1388,90	1389,50	1388,90	1388,90	1388,90
Marco germanico	343,91	343,91	343,75	343,91	344 —	343,89	343,90	343,91	343,91	343,90
Scellino austriaco	48,445	48,455	48,43	48,445	48,50	48,45	48,47	48,445	48,445	48,45
Escudo portoghese	26,955	26,955	26,96	26,955	27 —	26,92	26,96	26,955	26,955	26,95
Peseta spagnola	12,374	12,374	12,35	12,374	12,40	12,36	12,38	12,374	12,374	12,37
Yen giapponese	2,903	2,903	2,90	2,903	2,90	2,90	2,8995	2,903	2,903	2,90

Media dei titoli del 12 ottobre 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	89,950
Redimibile 3,50 % 1934	100,250
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,200
» 5 % (Ricostruzione)	93,873
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,600
» 5 % (Città di Trieste)	90,625
» 5 % (Beni esteri)	90,175
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	77,625
» 5,50 % » » 1968-83	77,150
» 5,50 % » » 1969-84	78,200
» 6 % » » 1970-85	79,625
» 6 % » » 1971-86	79 —
» 6 % » » 1972-87	77,525
» 9 % » » 1975-90	87,525
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	85,450
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	97,525
» 5 % (» 1° aprile 1978)	87 —
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,025
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,675
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	79,625
» poliennali 7 % 1978	89,575
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,625
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	89,575
» » 9 % 1980	89,575

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 ottobre 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	840,375
Dollaro canadese	863,025
Franco svizzero	342,54
Corona danese	143,11
Corona norvegese	157,625
Corona svedese	197,17
Fiorino olandese	328,975
Franco belga	22,43
Franco francese	168,24
Lira sterlina	1389,20
Marco germanico	343,905
Scellino austriaco	48,457
Escudo portoghese	26,957
Peseta spagnola	12,377
Yen giapponese	2,901

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso, per esami, a sei posti di operaio qualificato in prova nel ruolo della tipografia e del centro fotorotolitografico.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n 1079;
Vista la legge 16 aprile 1975, n. 330;
Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;
Atteso che sono stati accantonati i posti da riservare agli aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a sei posti di operaio qualificato in prova nel ruolo della tipografia e del centro fotorotolitografico del Ministero degli affari esteri.

Art 2.

I sei posti sono così ripartiti:
un posto per litografo trasportatore (trasportatore fotolitografico OP);
un posto per legatore OP;
un posto per monotipista fonditore OP;
un posto per litostampatore OP;
un posto per compositore OP;
un posto per impressore OP.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentacinque, salvo quanto stabilito dal successivo art. 4;
3) buona condotta che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
4) idoneità fisica al lavoro ed al servizio da prestare;
5) licenza di scuola elementare.

Non sono ammessi al concorso coloro che abbiano riportato una delle condanne di cui all'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti, espulsi, dispensati o decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione. A norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, sono ammessi al concorso anche coloro che, oltre ai requisiti previsti dall'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione da una delle condanne di cui al quinto comma dell'art. 7 medesimo.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 5 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

Il limite massimo di età, indicato nel n. 2) del precedente art. 3, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni nei riguardi di coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per gli appartenenti alle altre categorie assimilate agli ex combattenti;

d) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dall'Etiopia, nonchè dalla Somalia, che siano rimpatriati entro il 31 marzo 1950; per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri, per i profughi dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i profughi e rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri; per i profughi e rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano, ai sensi della legge 25 febbraio 1963, n. 319;

e) per il personale militare che, per conto dell'ONU, abbia prestato servizio in zone di intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746;

3) a 39 anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, per i promossi per meriti di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233 e all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944;

5) a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè per le categorie assimilate.

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, del presente articolo sono cumulabili tra di loro, purchè complessivamente non siano superati i 40 anni di età.

Il limite massimo di età non si applica nei confronti:

a) degli impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare indicato nella legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso degli altri requisiti necessari;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 700, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, devono pervenire al Ministero entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, da redigersi secondo l'allegato modello, l'aspirante deve dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che ha superato i trentacinque anni deve indicare in base a quale titolo, previsto dal precedente **art. 4**, ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) le invalidità e le infermità di cui sia eventualmente affetto e le cause che le hanno determinate;

6) il titolo di studio di cui sia in possesso, specificando la data e l'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come dipendente di pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) il mestiere per cui si intende concorrere. E' ammessa la partecipazione a un solo mestiere;

10) se sia in possesso di titoli e di quali, di cui al successivo art. 10 che diano luogo a preferenza o precedenza.

L'aspirante deve altresì specificare:

a) il proprio domicilio;

b) se coniugato o non coniugato; nel primo caso il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita del coniuge, nonchè l'ultimo domicilio di questo ultimo prima del matrimonio;

c) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, da un cancelliere, dal segretario comunale del luogo di residenza o altro funzionario incaricato dal sindaco o dal funzionario incaricato di ricevere la documentazione; qualora lo aspirante si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Art. 6.

La prova di concorso per ciascun mestiere indicato al precedente art. 2 consiste in una prova d'arte o esperimento pratico di durata e natura da determinarsi a giudizio della commissione, che ne darà comunicazione agli aspiranti all'inizio della prova stessa.

Il punteggio è espresso in ventesimi. Sono dichiarati idonei gli aspiranti che abbiano ottenuto almeno quattordici punti.

Art. 7.

La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri ed è composta di un funzionario del Ministero di grado non inferiore a primo segretario di legazione o equiparato, che la presiede; di un funzionario del Ministero di grado non inferiore a segretario di legazione o equiparato e dal direttore della tipografia riservata e del centro fotorotolitografico.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un impiegato della carriera di concetto del Ministero di qualifica non inferiore a cancelliere principale o equiparato.

Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per ognuno dei mestieri nei quali si svolgeranno le prove di esame.

Art. 8.

I candidati devono presentarsi alle prove muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo), provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) carta d'identità;

3) tessera ferroviaria personale con fotografia;

4) tessera postale;

5) porto d'armi;

6) patente automobilistica;

7) passaporto.

Art. 9.

La prova di esame ha luogo in Roma. Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di quindici giorni prima, il luogo e la data di inizio della prova. Di essa è dato avviso, entro il termine suindicato, nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 10.

I concorrenti inclusi nella graduatoria di merito formata dalla commissione e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di preferenza o di precedenza devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i documenti comprovanti il possesso dei titoli in questione.

In particolare:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti e i prigionieri di guerra, devono produrre, a seconda delle forze armate di appartenenza:

la dichiarazione integrativa in carta bollata da L. 700 di cui alle circolari n. 5000 del 1° agosto 1948 dello stato maggiore dell'Esercito e n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo da L. 700, rilasciati dal competente distretto militare;

la dichiarazione integrativa di cui alla circolare numero 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, in carta da bollo da L. 700, rilasciata dal Ministero della marina militare;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento devono presentare apposita dichiarazione, in carta da bollo da L. 700, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengano alle categorie assimilate, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati e invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dell'invalidità, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

e) gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove di guerra non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro devono presentare una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore, coniuge o congiunto è deceduto per cause di lavoro;

f) i figli dei mutilati ed invalidi, di cui alla precedente lettera c) devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato, in carta da bollo da L. 700, del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 700, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione;

h) le vedove di guerra devono produrre l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

i) gli orfani dei caduti di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate devono presentare un certificato su carta da bollo da L. 700, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio devono produrre, a norma della legge 15 novembre 1965, n. 1288, una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata, su carta da bollo da L. 700, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se risiedono all'estero, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia; quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 700.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciare dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, o del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia possono anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

o) i connazionali che sono rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, devono presentare apposito attestato rilasciato dalle autorità consolari.

I connazionali che sono rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, secondo e terzo comma, della legge citata, devono presentare apposita attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

p) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra devono produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano deportati o internati per motivi di persecuzione razziale devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 700, dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugi con o senza prole e i capi di famiglia numerosa devono produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da lire 700, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

t) coloro che abbiano compiuto il servizio militare di leva devono produrre copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo da lire 700, rilasciato dalla competente autorità militare;

u) i concorrenti che abbiano prestato servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso il Ministero degli affari esteri, devono produrre un'attestazione dell'amministrazione in carta da bollo da L. 700, dalla quale risulti la lodevolezza del servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso detto Ministero.

I concorrenti che siano dipendenti civili di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione dello Stato e che non si trovino nella condizione di cui al comma precedente, devono produrre un'attestazione in carta da bollo da L. 700, rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato lodevole servizio nell'amministrazione stessa;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione su carta da bollo da L. 700, rilasciata dalla competente autorità.

Art. 11.

Il Ministro per gli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione nel ruolo degli operai, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei.

Detta graduatoria viene formata secondo l'ordine derivante dal punteggio conseguito da ciascun candidato. In caso di parità di merito vengono applicati l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le altre vigenti disposizioni in materia di preferenze.

Art. 12.

I concorrenti, utilmente collocati nelle graduatorie del concorso tenuto conto dei titoli di preferenza e di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 700. I concorrenti che abbiano superato l'età di trentacinque anni devono presentare anche i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevazione del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano presentati come titoli di precedenza o di preferenza;

2) diploma originale o copia del titolo di studio, su carta da bollo da L. 700, debitamente autenticata dall'autorità scolastica che ha emesso il documento o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'aspirante deve produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonchè il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 700;

4) certificato su carta da bollo da L. 700, dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 700. Se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dall'ufficio del casellario presso la procura della Repubblica di Roma;

6) certificato medico su carta da bollo da L. 700 da cui risulti l'idoneità fisica al lavoro ed al servizio da prestare. Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza.

L'amministrazione si riserva di accertare il requisito della idoneità fisica.

I documenti indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5), devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti abbiano ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti od operai dello Stato devono presentare soltanto:

a) il titolo di studio;

b) la copia integrale dello stato matricolare, su carta da bollo da L. 700, di data non anteriore a quella in cui abbiano ricevuto il relativo invito;

c) attestazione su carta da bollo da L. 700, rilasciata dalla amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 13.

Il Ministro con propri decreti dichiara i vincitori del concorso per ciascun mestiere ed approva la graduatoria dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sono pubblicate nel foglio di comunicazione del Ministero degli affari esteri e di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

I vincitori del concorso con decreto del Ministro per gli affari esteri sono nominati operai qualificati in prova nel ruolo della tipografia e del centro fotorotolitografico e collocati in ruolo in ciascun mestiere secondo l'ordine derivante dal punteggio riportato. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi al termine del quale, in caso di esito positivo, gli opeai sono nominati di ruolo.

L'operaio che ha conseguito la nomina in prova, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina stessa.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1976

p. *Il Ministro*: CATTANEI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *settembre* 1976
Registro n. 428 *Esteri, foglio n.* 18

Schema esemplificativo della domanda
(da inviare su carta da bollo da L. 700)

Al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . (1) e residente in . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . . n. . ., chiede di essere ammesso al concorso per l'assunzione di sei operai nel ruolo della tipografia e del centro fotorotolitografico del Ministero degli affari esteri nel mestiere . . . . (2).

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando di concorso, precisando di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (3), di non aver riportato condanne penali (4), di essere in possesso del titolo di quinta elementare, rilasciato presso la scuola . . . . . . di . . . . . in data . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . . . . (5).

Data, ...

Firma . . . . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni: . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . . (6).

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età, stabilito dall'art. 4 del bando, indicare se:

coniugato, senza oppure con prole e con quanti figli viventi;

combattente o assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico;

profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra;

capo di famiglia numerosa;

mutilato o invalido militare o civile di guerra;

mutilato o invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra;

mutilato o invalido per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato o internato per motivi politici o razziali;

colpito dalle leggi razziali;

dipendente statale di ruolo.

(2) Indicare il mestiere per cui si intende concorrere.

(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(5) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(11043)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso riservato, per titoli, a milleduecentocinquanta posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 33-34 del 14-21 agosto 1975, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1975, registro n. 57 Istruzione, foglio n. 58, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso riservato, per titoli, a milleduecentocinquanta posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie, indetto con decreto ministeriale 16 giugno 1973.

Nel medesimo Bollettino ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 22 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1975, registro n. 57 Istruzione, foglio n. 59, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso predetto.

(10947)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico esecutivo presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 33-34 del 14-21 agosto 1975, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1975, registro n. 56 Istruzione, foglio n. 161, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte (Napoli), indetto con decreto ministeriale 30 gennaio 1973.

Nel medesimo Bollettino ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 21 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1975, registro n. 56 Istruzione, foglio n. 162, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso predetto.

(10948)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso riservato, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 19-20 dell'8-15 maggio 1975, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1975, registro n. 29 Istruzione, foglio n. 77, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso riservato, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri, indetto con decreto ministeriale 19 luglio 1970.

Nel medesimo Bollettino ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 3 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1975, registro n. 29 Istruzione, foglio n. 78, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso predetto.

(10949)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nel comune di Imperia.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 18 gennaio 1975 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Imperia;

Visto il decreto ministeriale in data 22 maggio 1975, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Imperia, nell'ordine appresso indicato:

1. Lugli dott. Giuseppe . . . . punti 86,21 su 132
2. Lalli dott. Manlio . . . . . » 79,64 »
3. Pasquale dott. Giusto . . . . » 78,68 »
4. Azzi dott. Palmiro . . . . . » 76,60 »
5. Raimondo dott. Vincenzo . . . » 76,38 »
6. Spina dott. Donato . . . . . » 71,84 »
7. Cagetti dott. Silvio . . . . . » 60,72 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1976

p. *Il Ministro*: DARIDA

(10934)

MINISTERO DEL TESORO

Nomina di quattro agenti di cambio presso la borsa valori di Venezia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;
Visto il regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;
Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;
Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;
Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515;
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1975, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 67, con il quale venne indetto il concorso per il conferimento di sei posti di agente di cambio presso la borsa valori di Venezia;
Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1976, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 97 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 203 del 3 agosto 1976, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso predetto;
Visto l'art. 11 della legge 23 maggio 1956, n. 515, sopracitata;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Sono nominati agenti di cambio presso la borsa valori di Venezia, i seguenti candidati dichiarati idonei:

1) Zanchetta dott. Marino;
2) Martini dott. Giacomo;
3) Girardi dott. Riccardo;
4) Rampini dott. Roberto.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1976

LEONE

STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *settembre* 1976
Registro n. 26 *Tesoro, foglio n.* 216

(11085)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CATANIA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario vice capo ripartizione e direttore del macello vacante nel comune di Catania.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2148 del 1° luglio 1974, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario vice capo ripartizione e direttore del macello vacante nel comune di Catania;
Visto il telegramma n. 600.1/24457/21-3023 del 28 settembre 1976, con il quale il Ministero della sanità ha designato, in sostituzione del dott. Stefano Naccari, rinunciatario per motivi di salute, il dott. Mario Frittoli primo dirigente veterinario, in servizio presso il Ministero della sanità;
Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione di cui trattasi;

Decreta:

Il dott. Mario Frittoli, primo dirigente veterinario del Ministero della sanità, viene nominato componente della commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa, in sostituzione del dott. Stefano Naccari.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Catania, addì 29 settembre 1976

Il veterinario provinciale: STALTARI

(10935)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 novembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Busto Arsizio (Varese).

(11137)

OSPEDALE DI CIRCOLO «CAUSA PIA LUVINI» DI CITTIGLIO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
tre posti di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di radiologia;
un posto di farmacista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 novembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cittiglio (Varese).

(11138)

OSPEDALE PNEUMOTISIOLOGICO «MADONNA DEI CIELI» DI CATANZARO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 31 ottobre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Catanzaro.

(11140)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI LECCO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di ispettore sanitario;
un posto di aiuto neurologo;
due posti di assistente del servizio di laboratorio di ricerche chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 novembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Lecco (Como).

(11246)

OSPEDALE CIVILE « B. EUSTACHIO » DI S. SEVERINO MARCHE

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Severino Marche (Macerata).

(11061)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI MELFI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto della sezione autonoma di pediatria;
un posto di primario e un posto di aiuto della sezione autonoma di ortopedia;
un posto di primario e un posto di assistente della sezione autonoma di ostetricia;
un posto di aiuto della divisione di medicina generale;
due posti di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Melfi (Potenza).

(11089)

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di neurologia;
un posto di primario e un posto di aiuto di urologia;
un posto di assistente della divisione di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 novembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Brescia.

(11247)

OSPEDALE DI DESENZANO DEL GARDA E LONATO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario chirurgo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario chirurgo.

Per i requisiti d iammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 novembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Desenzano del Garda (Brescia).

(11248)

ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di assistente di chirurgia seconda;
un posto di aiuto di recupero funzionale;
un posto di aiuto della divisione di pneumologia;
un posto di assistente della divisione di cardiologia;
un posto di assistente di chirurgia prima;
due posti di assistente di pronto soccorso;
un posto di assistente di neurologia;
un posto di assistente di radioterapia;
un posto di assistente della divisione di cardiologia;
un posto di assistente di cure intensive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 novembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cremona.

(11245)

OSPEDALE CIVICO « S. SPIRITO » DI CARINI

Concorso ad un posto di primario di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Carini (Palermo).

(11095)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI IGLESIAS

Concorso a quattro posti di assistente di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Iglesias (Cagliari).

(11059)

OSPEDALE « C. MAGATI » DI SCANDIANO

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Scandiano (Reggio Emilia).

(11094)

OSPEDALE DI BORDIGHERA

Concorso ad un posto di aiuto anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bordighera (Imperia).

(11062)

OSPEDALE CIVICO « RENZETTI » DI LANCIANO

Concorso ad un posto di aiuto della seconda divisione chirurgica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della seconda divisione chirurgica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lanciano (Chieti).

(11057)

OSPEDALE DI ALGHERO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico e un posto di assistente medico della divisione di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Alghero (Sassari).

(11058)

OSPEDALE « S. ANNA » DI RONCIGLIONE

Concorso ad un posto di assistente ostetrico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ostetrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ronciglione (Viterbo).

(11090)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI CANTU'

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto anestesista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 novembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Cantù (Como).

(11088)

OSPEDALE « S. GIACOMO » DI MONOPOLI

Concorsi riservati a posti di personale sanitario medico

Sono indetti concorsi riservati, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 148/1975, a:

un posto di aiuto di malattie infettive;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Monopoli (Bari).

(11141)

OSPEDALE CIVILE « UMBERTO I » DI ANCONA

Concorso a due posti di assistente della divisione di oculistica annessa all'insegnamento universitario di clinica oculistica.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di oculistica annessa all'insegnamento universitario di clinica oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ancona.

(11143)

OSPEDALE CIVICO DI CODOGNO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di geriatria e per ammalati lungodegenti;

un posto di primario e un posto di aiuto ostetrico-ginecologo;

un posto di aiuto e un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 novembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Codogno (Milano).

(11139)

OSPEDALE CIVILE DELL'ANNUNZIATA DI COSENZA

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia addetto al servizio di pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia addetto al servizio di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cosenza.

(11053)

OSPEDALE « M. BUFALINI » DI CESENA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto stomatologo;

un posto di assistente del centro oncologico;

un posto di assistente otorinolaringoiatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cesena (Forlì).

(11054)

CAUSA PIA OSPITALIERA « A. UBOLDO » DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e di microbiologia (a tempo pieno);

un posto di aiuto di otorinolaringoiatria;

un posto di aiuto di pediatria;

un posto di assistente di otorinolaringoiatria (a tempo pieno);

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 novembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cernusco sul Naviglio (Milano).

(11183)

OSPEDALE CIVILE DI AGORDO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di radiologia e fisioterapia;

un posto di aiuto della divisione di pediatria;

un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Agordo (Belluno).

(11049)

OSPEDALE CIVILE « S. TOMMASO DEI BATTUTI » DI PORTOGRUARO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Portogruaro (Venezia).

(11051)

OSPEDALE CIVILE DI SIDERNO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Siderno (Reggio Calabria).

(11050)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO E S. ISIDORO » DI GIARRE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario ostetrico-ginecologo;

un posto di aiuto del servizio autonomo di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Giarre (Catania).

(11055)

OSPEDALE « DELMATI » DI S. ANGELO LODIGIANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 novembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Angelo Lodigiano (Milano).

(11052)

OSPEDALI RIUNITI « S. ANTONINO L. CAMPOLMI E CAMERATA » DI FIESOLE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente della divisione di medicina generale;

due posti di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fiesole (Firenze).

(11060)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 29 agosto 1976, n. 8.

Modifiche ed integrazioni delle leggi regionali in materia di personale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 14 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dal 31 dicembre 1975 sono soppresse le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione ed equiparate, istituite ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 7 dicembre 1973, n. 21.

Al personale regionale delle qualifiche predette è conferita, con la stessa decorrenza, secondo l'ordine di ruolo, occorrendo anche in soprannumero ed applicando le disposizioni del secondo comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, la qualifica di primo dirigente.

Con la stessa data cessa di avere applicazione il disposto di cui al n. 3 del secondo comma dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. In corrispondenza degli eventuali posti in soprannumero sono accantonati altrettanti posti nella qualifica iniziale della carriera direttiva del rispettivo ruolo.

I posti disponibili, per effetto della presente norma, nelle qualifiche di direttore aggiunto di divisione ed equiparate, sono conferibili nella prima applicazione della presente legge, ora per allora e con effetto dal 1° gennaio 1976, al personale in possesso dei prescritti requisiti alla data del 31 dicembre 1975.

Art. 2.

Al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che ha rivestito o riveste la qualifica di primo dirigente o che a tale qualifica perverrà in applicazione del precedente art. 1, sono attribuiti, purché secondo l'ordinamento vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale 7 dicembre 1973, n. 21, abbia avuto titolo a fruire dei benefici di cui all'art. 52 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 10, quattro aumenti periodici, in aggiunta a quelli spettanti, al compimento di quattro anni dalla decorrenza della promozione alla qualifica di direttore di divisione od equiparata.

Gli aumenti periodici spettanti ai sensi del precedente comma non sono riassorbibili tranne nel caso di promozione a dirigente superiore e non potranno comunque essere attribuiti con effetto anteriore al 1° luglio 1972.

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 15 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Il personale femminile avente il coniuge o prole a carico, con non meno di quindici anni di servizio utile ai fini della liquidazione della pensione da parte della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, è — a domanda — collocato in aspettativa per il periodo di tempo necessario al compimento degli anni di servizio utili per il conseguimento del diritto al trattamento di quiescenza in forma di pensione, secondo gli ordinamenti della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali. Trascorso tale periodo, il personale predetto viene collocato a riposo con effetto dal giorno immediatamente successivo ».

Art. 4.

Il sesto comma dell'art. 4 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, sostituito con l'art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3, è sostituito con il seguente:

« Per gli impiegati con qualifica di dirigente superiore o di dirigente generale, le attribuzioni della commissione di disciplina sono esercitate dalla giunta regionale ».

Art. 5.

Ai concorsi per la nomina alle qualifiche di cui agli articoli 16 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono ammessi anche gli impiegati delle varie carriere di concetto ed esecutive, a prescindere dal ruolo di provenienza qualora siano in possesso del titolo di studio e delle eventuali specializzazioni previste per l'accesso alla carriera cui aspirano, fermi restando gli altri requisiti richiesti dagli articoli predetti.

Art. 6.

La quota fissa prevista dal secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 4 settembre 1974, n. 10, è ragguagliata a:

lire 60 per autovetture fino a 800 cc;
lire 80 per autovetture di cilindrata superiore;
lire 25 per motocicli o motoscooter.

I limiti fissati dal terzo comma dell'art. 9 della legge regionale citata nel precedente comma, sono elevati dal 10 al 20 per cento e dal 5 al 10 per cento.

L'indennità di cui all'art. 9 della legge regionale citata nel primo comma, modificata con il presente articolo, è estesa ai componenti e segretari di commissioni, consigli e comitati di cui alla legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1, e successive modificazioni, ed ai membri delle commissioni giudicatrici di concorsi estranei all'amministrazione regionale.

Art. 7.

Sono abrogati il secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 11 luglio 1966, n. 11 e l'art. 13 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20.

Art. 8.

Il compenso del lavoro straordinario è corrisposto, a decorrere dal 1° gennaio 1976, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 10, sulla base degli stipendi tabellari e dell'indennità di funzione in godimento.

Art. 9.

Nel primo comma dell'art. 13 della legge regionale 23 dicembre 1974, n. 13, il n. 2 viene soppresso.

Nello stesso primo comma, n. 1, le parole « tredici anni », sono sostituite con le parole « nove anni ».

Gli effetti giuridici ed economici delle norme contenute nel presente articolo decorrono dal 1° gennaio 1974.

Art. 10.

Il servizio non di ruolo prestato anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, e non valutato ai sensi dell'art. 24 della legge medesima è riconosciuto, sia ai fini dell'attribuzione della seconda classe di stipendio della qualifica rivestita, sia ai fini dell'ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica superiore.

L'anzianità eventualmente eccedente quella occorrente per l'attribuzione della seconda classe di stipendio è riconosciuta ai fini del computo degli aumenti periodici di stipendio.

Gli effetti economici dell'applicazione delle norme del presente articolo decorrono dal 1° luglio 1975.

Art. 11.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'assunzione in posizione di comando di personale di ruolo dello Stato e degli enti locali prevista dall'art. 5 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, e successive modificazioni, è disposta per tempo determinato.

Art. 12.

A decorrere dal 1° gennaio 1976 l'aumento della indennità di cui all'art. 17 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, e successive modificazioni, derivante dalla maggiorazione dello stipendio del personale statale, riduce provvisoriamente, per l'importo corrispondente, l'indennità integrativa speciale che viene assorbita per l'importo massimo di L. 655.200 annue.

Le disposizioni di cui al comma precedente cesseranno di avere effetto dalla data del 1° gennaio 1976 qualora entro il 30 giugno 1977, con apposita legge regionale, la materia non venga disciplinata in via definitiva.

Art. 13.

I posti lasciati liberi dal personale regionale trasferito alle province autonome di Trento e di Bolzano, in virtù dell'art. 111 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono resi indisponibili in attesa della ristrutturazione dei ruoli regionali.

La ristrutturazione dei ruoli avrà effetto dalla data del trasferimento del personale regionale alle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 14.

Per il personale femminile con prole, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui agli articoli 15 e 16 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20, e successive modificazioni, concernenti l'esodo volontario del personale femminile, si applicano prescindendo dal carico del coniuge e della prole.

Art. 15.

Dopo l'art. 8 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 10, è aggiunto il seguente nuovo articolo:

« Le funzioni di addetto all'ufficio stampa possono essere affidate, a contratto, a persona iscritta all'ordine dei giornalisti, professionisti e pubblicisti, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69.

Per lo stato giuridico ed il trattamento economico si applica il contratto nazionale di lavoro della categoria. A tale fine esso è equiparato ai giornalisti dipendenti dalle agenzie di informazioni quotidiane.

La nomina è conferita con deliberazione della giunta regionale.

Nell'atto deliberativo sono specificati la qualifica e le funzioni attribuite, che comunque non potranno essere superiori a quelle di primo dirigente, nonché le modalità di applicazione delle norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico contenute nel contratto nazionale di lavoro giornalistico; per il trattamento economico viene riconosciuta, agli effetti della concessione degli aumenti periodici previsti dal contratto di categoria, un'anzianità decorrente dalla data di iscrizione nell'albo dei giornalisti.

Ai fini del trattamento previdenziale ed assistenziale si provvede all'iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani ai sensi delle vigenti disposizioni.

Per l'indennità di missione sono applicate le norme vigenti per il personale di qualifica corrispondente ».

Art. 16.

Il personale assunto in base all'art. 17 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere inquadrato, a domanda, nel limite dei posti disponibili, tra il personale di ruolo, previo concorso per esame speciale da bandirsi entro tre mesi dalla data predetta.

In deroga a quanto previsto dal precedente comma, il personale che esplica mansioni della carriera ausiliaria può essere inquadrato in ruolo senza esame, previo parere favorevole del consiglio d'amministrazione.

Le materie d'esame e le modalità dei concorsi saranno stabilite con apposito regolamento. Per i concorsi riguardanti l'inquadramento in carriere e ruoli già previsti dal regolamento di esecuzione dell'art. 8 della legge regionale 11 giugno 1971, n. 9, valgono le norme del regolamento stesso.

Nei confronti del personale che pur avendo superato l'esame non fosse possibile inquadrare in ruolo per indisponibilità di posti, sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 7 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20.

Il rapporto d'impiego temporaneo del personale attualmente in servizio è prorogato per tutto il tempo di validità della graduatoria del concorso.

Al personale di cui al presente articolo è riconosciuto sia ai fini giuridici che economici il servizio non di ruolo prestato in base al rapporto temporaneo d'impiego previsto dall'art. 17 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20.

Il personale di cui al primo comma del presente articolo attualmente assegnato alla carriera ausiliaria, che sia in possesso del titolo di studio pescritto, può essere ammesso al concorso per il ruolo della carriera esecutiva. Il restante personale può essere ammesso al concorso per la carriera corrispondente per la quale è stato assunto.

Art. 17.

Al concorso per i posti della qualifica iniziale della carriera di concetto del ruolo del personale tecnico ufficiali del servizio antincendi del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano, da bandire in base all'art. 16, può essere ammesso il personale appartenente alla carriera dei capi reparto, vice capi reparto e capi squadra del Corpo suddetto in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla carriera di concetto sopra indicata.

Il servizio prestato nella carriera inferiore dal personale di cui al comma precedente è riconosciuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

L'ammissione al concorso di cui al presente articolo è subordinata al parere favorevole del consiglio di amministrazione del personale.

Art. 18.

Alla copertura del maggiore onere derivante dall'attuazione delle presenti norme, previsto in lire 85 milioni per l'esercizio 1975 ed in lire 85 milioni per l'esercizio 1976, si provvede con corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al cap. 670 dello stato di previsione della spesa per ciascuno degli anni medesimi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 29 agosto 1976

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE REGIONALE 29 agosto 1976, n. **9**.

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976 (primo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 14 *settembre* 1976)

(*Omissis*).

(10656)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 31 agosto 1976, n. **28**.

Finanziamento per i trasporti pubblici su strada.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 7 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di dare attuazione alla ristrutturazione del sistema dei trasporti pubblici nella provincia di Trento di cui alla legge provinciale 23 novembre 1973, n. 53, è autorizzato lo stanziamento di L. 2.200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1976 da destinare al finanziamento di materiale rotabile acquistato dalle società di capitale di cui la provincia autonoma di Trento detiene da sola o con altri enti pubblici la maggioranza delle azioni.

La ripartizione dei fondi tra le società di cui al precedente comma è effettuata dalla giunta provinciale, sulla base delle necessità derivanti dalla ristrutturazione dei trasporti pubblici su strada.

L'erogazione dei fondi per l'acquisto di materiale rotabile potrà avvenire a richiesta delle società interessate in più soluzioni; ogni richiesta dovrà essere accompagnata dalla documentazione attestante l'avvenuta consegna e il pagamento del materiale rotabile.

I fondi di cui al primo comma, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 2.

L'art. 4 della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 53, è sostituito dal seguente:

« Le tariffe di trasporto sulle autolinee in concessione provinciale, sono stabilite dalla giunta provinciale in conformità al parere del comitato consultivo autolinee.

La giunta provinciale, sentito il comitato consultivo autolinee, può stabilire tariffe agevolate per determinate categorie di viaggiatori. Nel provvedimento che prevede tali tariffe, la giunta provinciale determina le modalità del rimborso alle imprese concessionarie dei minori introiti derivanti dalla applicazione delle tariffe medesime ».

Art. 3.

Per il rimborso alle imprese concessionarie dei minori introiti derivanti dall'applicazione delle tariffe agevolate, ai sensi dell'art. 4 della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 53, e dell'art. 2 della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di L. 250.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1976.

I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 4.

Per i fini di cui all'art. 1, della legge provinciale 21 gennaio 1975, n. 12, è autorizzato lo stanziamento di L. 800.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1976, da erogarsi secondo le modalità di cui ai seguenti commi.

Le imprese concessionarie che intendono richiedere eventuali conguagli relativi ai maggiori oneri sostenuti per i miglioramenti retributivi del personale dipendente nel quarto trimestre 1975 devono inoltrare alla giunta provinciale apposita domanda, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le imprese concessionarie che intendono richiedere il rimborso degli oneri relativi al primo semestre 1976, dovranno presentare alla giunta provinciale apposita domanda entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Su richiesta delle imprese medesime potrà essere corrisposto, all'atto della liquidazione degli importi relativi al primo semestre, un anticipo non superiore all'80 per cento dei detti importi per gli oneri del secondo semestre 1976.

Le domande di conguaglio relative al secondo semestre 1976, dovranno essere presentate dalle imprese alla giunta provinciale entro il 15 gennaio 1977.

Le domande di cui ai precedenti commi dovranno essere corredate da una dichiarazione redatta secondo un apposito schema predisposto dall'assessorato trasporti, contenente l'ammontare della maggiore spesa che le imprese hanno sostenuto per ogni dipendente per l'applicazione dei miglioramenti previsti dagli accordi provinciali del settore.

L'ammontare della sovvenzione di cui al presente articolo è determinata per ciascuna impresa dalla giunta provinciale in proporzione degli oneri sostenuti per l'applicazione dei miglioramenti previsti dai vigenti contratti del settore.

I fondi di cui al primo comma, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 5.

Per i fini di cui alla legge provinciale 6 settembre 1974, n. 11, è autorizzato a carico dell'esercizio finanziario 1976, l'ulteriore stanziamento di L. 1.050.000.000, di cui L. 800.000.000 per le autolinee urbane e L. 250.000.000 per le extraurbane, da concedere alle imprese concessionarie a titolo di contributo straordinario per l'anno 1975, secondo le modalità previste dalla legge stessa, salvo le modifiche di cui al successivo art. 6.

Le domande di contributo devono essere presentate alla giunta provinciale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Il punto 1 dell'art. 3 della legge provinciale 6 settembre 1974, n. 11, è abrogato.

L'art. 4 della medesima legge è sostituito dal seguente articolo:

« L'importo della sovvenzione per le autolinee extraurbane è determinato dalla giunta provinciale nella stessa misura corrisposta alle imprese a titolo di contributo straordinario per il 1974 ed è corrisposto al titolare della ditta o al legale rappresentante della società, in carica all'atto della cessazione dello esercizio della concessione ».

Art. 7.

Al fine di consentire alla S.p.a. Ferrovia elettrica Trento-Malè la realizzazione di infrastrutture pertinenti all'esercizio delle autolinee, è autorizzato lo stanziamento di L. 150.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1976.

L'importo di cui al precedente comma è conferito alla predetta società da parte della provincia, nella sua qualità di socio a titolo di finanziamento con rinuncia agli interessi.

I fondi di cui al primo comma, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 8.

Le somme corrisposte alla S.p.a. Ferrovia elettrica Trento-Malè, a titolo di finanziamento soci di cui al precedente articolo 7, le somme pagate dalla provincia per onorare la fidejussione prestata ai sensi della legge provinciale 14 agosto 1957, n. 5, sul mutuo contratto della società stessa, nonché le somme pagate dalla provincia per onorare la fidejussione prestata, ai sensi della legge provinciale 2 maggio 1962, n. 8, sul mutuo contratto della Società automobilistica atesina per azioni, possono essere utilizzate per la sottoscrizione di aumenti di capitale sociale delle medesime società fino all'ammontare dell'importo effettivamente pagato, e, nel caso della seconda operazione, fino all'ammontare dei mutui assunti dalla provincia per onorare la fidejussione medesima.

La giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere le azioni emesse per gli aumenti di capitale sociale di cui al precedente comma in una o più operazioni, entro la data del 31 dicembre 1979.

Art. 9.

Le società di cui all'art. 3, primo comma, della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 53, possono avvalersi, secondo apposita convenzione, del centro elaborazioni dati della provincia per determinati servizi relativi alla gestione dei trasporti pubblici.

Art. 10.

Alla copertura dell'onere di L. 2.100.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 3, 4 e 5 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1976, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2960 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Alla copertura dell'onere di L. 2.350.000.000 derivante dalla applicazione degli articoli 1 e 7 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1976, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 11.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1976, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:	
Cap. 2960 - Categ. VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	L. 2.100.000.000
Cap. 5900 - Categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	» 2.350.000.000
Totale variazioni in diminuzione	L. 4.450.000.000
Di nuova istituzione:	
Cap. 2420 - Categ. III. — Spesa per il rimborso alle società concessionarie di autoservizi dei minori introiti derivanti dall'applicazione delle tariffe agevolate (art. 4 della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 53, e successive modificazioni)	L. 250.000.000
Cap. 2425 - Categ. III. — Spesa per sovvenzioni alle imprese esercenti autolinee extraurbane per la perequazione del trattamento economico del personale dipendente (legge provinciale 21 gennaio 1975, n. 12) . . .	» 800.000.000
Cap. 2430 - Categ. III. — Contributi straordinari ai comuni o ad imprese concessionarie di autoservizi urbani	» 800.000.000

Cap. 2435 - Categ. III. — Contributi straordinari alle imprese concessionarie di autoservizi extraurbani . . . . . L. 250.000.000

Cap. 5340 - Categ. X. — Spesa per interventi nel settore dei trasporti pubblici su strada, a favore delle società previste dalla legge provinciale 23 novembre 1973, n. 53, per l'acquisto di materiale rotabile . . . . » 2.200.000.000

Cap. 5345 - Categ. X. — Spese per il conferimento da parte della provincia, nella sua qualità di socia, di finanziamenti alla S.p.a. Ferrovia elettrica Trento-Malè, per la realizzazione di infrastrutture pertinenti all'esercizio delle autolinee . . . . » 150.000.000

Totale variazioni di nuova istituzione L. 4.450.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 31 agosto 1976

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 31 agosto 1976, n. 29.

Rifinanziamento e modifiche della legge provinciale 6 settembre 1974, n. 23, concernente provvidenze a favore del commercio all'ingrosso.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 7 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione del contributo previsto dalla legge provinciale 6 settembre 1974, n. 23, è autorizzato il limite di impegno di L. 130.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1976 da erogarsi secondo le norme della stessa legge provinciale n. 23, come modificata ai sensi degli articoli seguenti.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 130.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1987.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 2.

Al primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 6 settembre 1974, n. 23, sono aggiunte le seguenti parole: « l'acquisto di automezzi è ammesso solo se rientra nel quadro della ristrutturazione aziendale ».

Al secondo comma dell'art. 1 della citata legge provinciale sono aggiunte le seguenti parole:

« Elevabile a L. 300.000.000 nel caso che i richiedenti siano società derivanti dalla fusione di almeno tre imprese già operanti, cooperative e loro consorzi, gruppi d'acquisto e centri operativi aderenti alle unioni volontarie. A favore di tali soggetti il limite di spesa ammissibile è elevato del 20 per cento per l'acquisto di scorte ».

Art. 3.

L'art. 2 della legge provinciale 6 settembre 1974, n. 23, è abrogato.

Art. 4.

Le domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge in base alle leggi provinciali 6 settembre 1974, n. 23 e 21 luglio 1975, n. 24, possono essere ammesse al godimento delle provvidenze disposte dalla presente legge.

Art. 5.

Alla copertura dell'onere di L. 130.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1976, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 6.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1976, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - Categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . L. 130.000.000

In aumento:

Cap. 5252 - Categ. X. — Provvidenze a favore del commercio all'ingrosso (leggi provinciali 6 settembre 1974, n. 23 e 21 luglio 1975, n. 24) . . . . L. 130.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 31 agosto 1976

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 31 agosto 1976, n. 30.

Interventi straordinari a favore del settore industriale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 7 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla fine di consentire la realizzazione di interventi di emergenza nel settore delle piccole e medie imprese industriali nel quadro di una politica volta a sostenere l'occupazione e a promuovere programmi di riconversione e ristrutturazione nel settore medesimo, la giunta provinciale è autorizzata ad assegnare al Centro tecnico finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento - Tecnofin trentina S.p.a., un contributo speciale dell'ammontare di L. 400.000.000.

La somma versata alla Tecnofin trentina S.p.a. ai sensi del comma precedente potrà essere impiegata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 1 e 4 della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13, mediante la partecipazione azionaria, anche di maggioranza, a società appositamente costituite allo scopo di gestire imprese industriali che siano state poste in liquidazione o che comunque abbiano cessato la propria attività produttiva e per le quali appaiano inadeguati i normali strumenti di intervento agevolativo previsti da altre disposizioni di legge.

La gestione da parte delle costituende società di cui al precedente comma, potrà protrarsi esclusivamente per il periodo necessario a conseguire, anche mediante l'eventuale intervento di nuove iniziative imprenditoriali, la ristrutturazione o la riconversione delle imprese o comunque una diversa utilizzazione dei fattori produttivi, ed in ogni caso per un periodo non superiore ad un anno.

Art. 2.

Per i fini di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 400.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1976.

I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, possono essere utilizzati nell'esercizio successivo.

Art. 3.

Per i fini di cui alla legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 17, ed all'art. 22 della legge provinciale 31 gennaio 1976, n. 12, è autorizzato lo stanziamento di L. 3.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1976.

I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 4.

Le provvidenze previste dall'art. 23 della legge provinciale 31 gennaio 1976, n. 12, possono essere concesse, oltre che alle cooperative ivi previste, anche ad altre imprese a carattere associativo purché le quote di partecipazione siano detenute dai lavoratori dipendenti.

Art. 5.

Alla copertura dell'onere di lire 3.400 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1976, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 6.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1976, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - Categ. XIV. — Fondo stanziato per fare fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso .	L. 3.400.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 4953 - Categ. X. — Spesa per la costituzione di un fondo speciale per la ristrutturazione economica e tecnica delle aziende industriali in difficoltà economico-finanziarie (legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 17; 25 agosto 1975, n. 37 e 31 gennaio 1976, n. 12) .	L. 3.000.000.000
Cap. 4971 - Categ. X. — Spesa per l'assegnazione al « Centro tecnico finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento - Tecnofin trentina S.p.a. » di un contributo speciale per consentire la realizzazione di interventi di emergenza nel settore industriale .	» 400.000.000
Totale variazioni di nuova istituzione	L. 3.400.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge delle provincia.

Trento, addì 31 agosto 1976

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 3 settembre 1976, n. 31.

Interventi per l'esecuzione di lavori di riparazione di opere danneggiate dagli eventi tellurici del maggio 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del 7 settembre* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta provinciale è autorizzata a provvedere in dipendenza degli eventi tellurici verificatisi nel maggio 1976:

a) agli interventi di prevenzione e pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

b) ai lavori di riparazione e ricostruzione di scuole di ogni ordine e grado, di case comunali e di edifici di culto.

Le opere previste nel presente articolo possono essere realizzate con i miglioramenti tecnicamente indispensabili.

Art. 2.

Al fine di assicurare l'agibilità degli edifici entro il minor tempo possibile, agli interventi di cui al precedente articolo si provvede con le modalità ritenute più idonee.

Ai lavori di propria competenza, la cui spesa sia inferiore ai 10 milioni, provvedono direttamente i comuni, ai quali la giunta provinciale assegna i fondi necessari sulla base di una perizia vistata dell'ufficio tecnico provinciale. Alla relativa liquidazione si provvede in base a certificato di regolare esecuzione rilasciato dall'ufficio medesimo.

Per gli interventi che, a causa della particolare urgenza, avessero già avuto luogo da parte degli enti interessati la giunta provinciale può assumerne la spesa nei limiti di cui al precedente comma e disporre per la liquidazione ed il pagamento previo accertamento dei lavori eseguiti e sulla base di rendiconto vistato dall'ufficio tecnico provinciale.

Art. 3.

Al fine di far fronte alle esigenze di restauro del patrimonio artistico o storico derivanti dagli eventi tellurici del maggio 1976, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 400.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1976, da utilizzare secondo le disposizioni di cui all'art. 5 della legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55.

I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 4.

Per gli interventi di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 550.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1976.

I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 5.

La somma di L. 200.000.000 autorizzata con l'art. 1 della legge provinciale 21 giugno 1976, n. 17, è elevata all'importo di L. 250.000.000 da utilizzare per gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della stessa legge.

Per i fini di cui alla legge provinciale 21 giugno 1976, n. 17, ed al precedente comma, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 50.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1976.

Art. 6.

Alla copertura dell'onere di L. 1.000.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1976, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritti al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 7.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1976, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - Categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	L. 1.000.000.000

In aumento:

Cap. 2930 - Categ. VII. — Interventi straordinari della provincia a favore delle zone terremotate della regione Friuli-Venezia Giulia .	L. 50.000.000
Cap. 3435 - Categ. X. — Spese e contributi per la tutela e la conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare del Trentino (legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55)	» 400.000.000
Cap. 4075 - Categ. VIII (di nuova istituzione). — Interventi per l'esecuzione di lavori di riparazione di opere danneggiate dagli eventi tellurici del maggio 1976	» 550.000.000
Totale variazioni in aumento . . .	L. 1.000.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 3 settembre 1976

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 3 settembre 1976, n. 32.

Ulteriori finanziamenti e disposizioni diverse per l'edilizia abitativa pubblica ed agevolata.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del 7 settembre* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione dei contributi per il risanamento organico di abitazioni singole, di cui all'art. 9 della legge provinciale 18 agosto 1975, n. 33, per i quali siano state presentate domande entro i termini stabiliti dal terzo comma dello stesso art. 9, è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 1.000.000.000 annuo per la durata di cinque anni a partire dall'esercizio finanziario 1976.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia nella misura di L. 1.000.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1980.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 2.

Nel quarto comma dell'art. 9 della legge provinciale 18 agosto 1975, n. 33, alle parole «con le modificazioni di cui all'articolo 6 della legge provinciale 23 dicembre 1974, n. 48», sono sostituite le parole «con le modificazioni di cui alle leggi provinciali 23 agosto 1973, n. 30 e 23 dicembre 1974, n. 48».

I contributi di cui all'articolo precedente possono essere eccezionalmente concessi anche a coloro che, avendo presentato domanda entro il termine stabilito dal terzo comma dell'art. 9 della legge provinciale 18 agosto 1975, n. 33, siano divenuti proprietari dell'abitazione da risanare per intavolazione avvenuta in data posteriore all'entrata in vigore della legge medesima, ma in base ad atti o provvedimenti intervenuti in data anteriore. Qualora il richiedente sia divenuto proprietario per successione a causa di morte, si avrà riguardo alla data di apertura della successione.

Le abitazioni risanate con le agevolazioni provinciali dovranno comunque essere direttamente utilizzate dai beneficiari medesimi o loro famiglie.

I contributi previsti dall'art. 7 della legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 7, possono essere concessi anche a coloro che, avendo presentato domanda entro il termine stabilito dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge medesima, avessero già precedentemente iniziato la costruzione, purché il relativo progetto risponda alle caratteristiche prescritte e, alla data di entrata in vigore della presente legge, lo stato di avanzamento delle opere risulti non superiore al 50 per cento. In tal caso, la somma da ammettere a contributo è commisurata alla percentuale delle opere da eseguire.

Art. 3.

A favore dei proprietari o affittuari coltivatori diretti, mezzadri e coloni, che abbiano presentato domanda per ottenere le agevolazioni previste dall'art. 51 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, e che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora stipulato il contratto definitivo di mutuo, può essere concesso, in aggiunta ai contributi di cui al primo comma del medesimo art. 51, un ulteriore contributo annuale costante nella misura del 7,50 per cento, per la durata massima di anni trenta, su mutui integrativi di importo non superiore a L. 1.000.000 per ciascun vano legale o locale destinato ad uso agricolo.

Art. 4.

Per i fini di cui all'articolo precedente, è autorizzato lo stanziamento di L. 60.000.000 annui, per la durata di anni trenta, a partire dall'esercizio finanziario 1976.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia nella misura di L. 60.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 2005.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 5.

Per i fini di cui all'art. 15 della legge provinciale 18 agosto 1975, n. 33, e all'art. 5 della legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 7, inerenti anche ai programmi previsti dalle leggi medesime, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 100.000.000 annui per la durata massima di anni trentacinque, a partire dall'esercizio finanziario 1976.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia nella misura di L. 100.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 2010.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 6.

Per l'esecuzione di opere di sistemazione esterna di complessi edilizi realizzati dallo Stato, dall'I.T.E.A. o da altri enti con finanziamenti pubblici, di cui all'art. 2, n. 4, della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, è autorizzato lo stanziamento di L. 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1976.

Si applica l'art. 39 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31.

I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 7.

Per l'acquisto di edifici di proprietà di comuni, altri enti, associazioni e privati, destinati ad abitazioni o ad altro uso, e per la loro ristrutturazione, riattamento o miglioramento, al fine di destinarli ad abitazioni per la generalità dei cittadini a più basso reddito, la giunta provinciale è autorizzata ad assegnare all'I.T.E.A. contributi nella misura occorrente al totale ammortamento dei mutui, compresi gli oneri per spese ed interessi, che l'istituto stesso assume con istituti di credito autorizzati nell'ammontare corrispondente alla relativa spesa.

I contributi di cui al comma precedente potranno essere corrisposti direttamente agli istituti mutuanti, a decorrere dalla data di ammortamento dei mutui.

Art. 8.

Il prezzo di acquisto degli edifici di cui al precedente articolo non può essere superiore a quello all'uopo stabilito dall'ufficio provinciale preposto alle espropriazioni secondo i criteri previsti dall'art. 28 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, e successive modificazioni, aumentato del 20 per cento.

Agli acquisti di cui al precedente articolo si estendono ad ogni effetto le disposizioni della legge provinciale 28 luglio 1975, n. 28.

Per l'assegnazione e il godimento degli alloggi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 11, 12 e 13 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9, e successive modificazioni, nonché al secondo comma dell'art. 35 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31.

Si applica altresì l'ultimo comma dell'art. 30 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31.

Art. 9.

Per i fini di cui al precedente art. 7, sono autorizzati i seguenti stanziamenti per la durata massima di anni venticinque:

L. 40.000.000 annui a partire dall'esercizio finanziario 1976;

L. 100.000.000 annui a partire dall'esercizio finanziario 1977.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 40.000.000 per l'esercizio finanziario 1976, di L. 140.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 2000 e di L. 100.000.000 per l'esercizio finanziario 2001.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 10.

Il limite di due terzi, entro il quale i beneficiari hanno la facoltà di chiedere l'attribuzione dell'alloggio in locazione con atto di futura vendita, a norma del primo comma dell'art. 11 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9, opera con riferimento all'ambito del comprensorio in cui gli alloggi sono realizzati.

Prima dell'emanazione del bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi, il consiglio di amministrazione dell'I.T.E.A. indica con propria deliberazione, in relazione al programma costruttivo localizzato nel comprensorio, i singoli edifici o le quote degli edifici con il rispettivo numero di alloggi per i quali e ammesso l'esercizio della facoltà di cui al precedente comma.

Art. 11.

L'Istituto trentino per l'edilizia abitativa può valersi di personale messo a disposizione dalla provincia anche per l'attività relativa all'attuazione dei programmi di cui all'art. 4 della legge provinciale 18 agosto 1975, n. 33 e all'art. 1 della legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 7.

L'I.T.E.A. può altresì valersi del centro elaborazione dati della provincia per le attività previste nel comma precedente e per quelle relative alla gestione degli alloggi di sua proprietà o ad esso affidati in amministrazione. A tal fine sarà stipulata apposita convenzione fra la provincia e l'I.T.E.A.

Art. 12.

Alla copertura dell'onere di L. 1.300.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 1, 4, 5, 6 e 9 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1976, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Alla copertura dell'onere di L. 100.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 9 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1977, si provvede con le disponibilità di bilancio, di pari importo, derivanti, a partire dal medesimo esercizio finanziario, dalla cessazione dell'onere annuo di L. 100.000.000 autorizzato con l'articolo 6 della presente legge.

Art. 13.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1976, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - Categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . L. 1.300.000.000

In aumento:

Cap. 3575 - Categ. X (di nuova istituzione). — Spesa per la concessione di contributi allo I.T.E.A. per l'acquisto di edifici e la loro ristrutturazione, riattamento o miglioramento al fine di destinarli ad abitazioni per la generalità dei cittadini a più basso reddito . . L. 40 000.000

Cap. 3595 - Categ. X. — Fondo per la concessione di contributi in conto capitale per il risanamento organico di abitazioni (leggi provinciali 18 agosto 1975, n. 33 e 19 gennaio 1976, n. 7) . . . . » 1.000.000.000

Cap. 3680 - Categ. X (di nuova istituzione). — Spesa per l'assegnazione di somme allo I.T.E.A. per l'esecuzione di opere di sistemazione esterna di complessi edilizi realizzati dallo Stato, dall'I.T.E.A. stesso o da altri enti con finanziamenti pubblici . . . . » 100.000.000

Cap. 3700 - Categ. X. — Spesa per la concessione di contributi in conto interessi per la realizzazione di un programma di costruzione di abitazioni da parte di proprietari o affittuari coltivatori diretti, mezzadri e coloni (leggi provinciali 30 dicembre 1972, n. 31, 23 agosto 1973, n. 30 e 23 dicembre 1974, n. 48) . » 60.000.000

Cap. 3720 - Categ. X. — Fondo per l'assegnazione all'I.T.E.A. di contributi annuali per sopperire agli oneri relativi alla maggiorazione dei costi di costruzione degli alloggi ed alla revisione dei prezzi contrattuali, ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale 23 dicembre 1974, n. 48 e leggi provinciali 18 agosto 1975, n. 33 e 19 gennaio 1976, n. 7 . . . . . L. 100.000.000

Totale variazioni in aumento . . . L. 1.300.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 3 settembre 1976

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 3 settembre 1976, n. 33.
Nuovi interventi nel settore alberghiero.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 7 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

ULTERIORI MODIFICHE E NUOVO FINANZIAMENTO DELLA LEGGE PROVINCIALE 12 AGOSTO 1972, N. 16, MODIFICATA CON LEGGE PROVINCIALE 1° SETTEMBRE 1975, N. 47, CONCERNENTE « NUOVE PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI ».

Art. 1.

All'art. 1 della legge provinciale 12 agosto 1972, n. 16, modificata con legge provinciale 1° settembre 1975, n. 47, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per i fini di cui al primo comma possono inoltre essere concessi contributi in conto capitale a favore degli esercizi alberghieri di categoria inferiore alla seconda e dei rifugi alpini in misura non superiore al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per soli lavori di ammodernamento ed ampliamento. Tali contributi non sono comulabili con quelli pluriennali di cui ai precedenti commi.

La spesa massima ammissibile ai benefici di cui al precedente comma non può superare l'importo di L. 20.000.000.

Nella concessione dei contributi previsti dal presente articolo verrà accordato titolo di priorità agli emigrati che rientrano nella provincia.

Ai contributi pluriennali di cui al presente articolo sono comunque ammesse le pertinenze degli esercizi alberghieri, quali piscine, saune, campi da tennis, campi da bocce e similari attrezzature ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 4 della legge provinciale 12 agosto 1972, n. 16, è sostituito dal seguente:

« La giunta provinciale provvede alla concessione dei contributi previa determinazione della spesa ammissibile e della quota di spesa cui commisurare il contributo pluriennale nonché della misura del contributo in conto capitale ».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 5 della legge provinciale 12 agosto 1972, n. 16, è sostituito dal seguente:

« I contributi di cui al precedente art. 1 sono corrisposti ai beneficiari dopo l'accertamento, da parte dell'assessorato competente in materia di turismo, della regolare esecuzione delle opere e della effettuazione degli acquisti. Nel caso dei

contributi pluriennali la corresponsione è disposta in due semestralità con decorrenza dal 30 giugno o dal 31 dicembre successivo alla data della deliberazione di concessione dei contributi medesimi ».

Art. 4.

I primi due commi dell'art. 7 della legge provinciale 12 agosto 1972, n. 16, sono sostituiti dai seguenti:

« Gli immobili finanziati ai sensi della presente legge, sono vincolati alla destinazione per uso alberghiero o per uso di ristorazione per la durata di quindici anni rispettivamente, nell'ipotesi di realizzazione nelle località contemplate alla lettera *a*) del precedente art. 1, di dodici anni, decorrenti dalla data dell'ultimazione dei lavori.

La liquidazione del contributo provinciale è subordinata alla avvenuta annotazione del vincolo a carico dell'immobile destinato ad esercizio alberghiero o, per le aziende di ristorazione, alla presentazione da parte del beneficiario di apposita dichiarazione impegnativa di mantenimento della destinazione dell'opera per un quindicennio rispettivamente per un dodicennio, pena la revoca delle provvidenze concesse. Nell'ipotesi di trasferimento della azienda per atto tra vivi effettuato posteriormente all'atto di concessione del contributo ed anteriormente alla annotazione del vincolo o, per le aziende di ristorazione, alla assunzione dell'apposito impegno, il beneficiario ottiene la liquidazione del contributo stesso purché detto vincolo o impegno sia annotato, rispettivamente assunto, in esecuzione di una specifica obbligazione derivante dall'atto di trasferimento ».

Art. 5.

Per la concessione dei contributi pluriennali previsti dalla legge provinciale 12 agosto 1972, n. 16, come modificata con legge provinciale 1° settembre 1975, n. 47, e con la presente legge, è autorizzata la spesa di L. 250.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1976.

Per gli esercizi successivi fino al 1990, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 1 della medesima legge provinciale 12 agosto 1972, n. 16, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura non superiore allo ammontare dello stanziamento di cui al precedente comma.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 6.

Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 1 della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di L. 100.000.000 annui per la durata di tre anni a partire dall'esercizio finanziario 1976.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 100.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1978.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 7.

Le domande per i contributi pluriennali previsti dalla legge provinciale 12 agosto 1972, n. 16, come modificata con legge provinciale 1° settembre 1975, n. 47, e con la presente legge, devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Le domande per i contributi in conto capitale previsti dallo art. 1 della presente legge devono essere presentate entro il 30 aprile di ogni anno.

Per l'anno in corso le domande di cui al precedente comma devero essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nella prima applicazione, le provvidenze disposte con la presente legge possono essere concesse anche a coloro che abbiano già realizzato iniziative alberghiere, purché l'inizio dei lavori non risulti, per dichiarazione comunale, anteriore al 1° gennaio 1976.

Art. 8.

Le provvidenze di cui al precedente art. 5 possono essere concesse anche a coloro che abbiano presentato domanda in base alle leggi provinciali 12 agosto 1972, n. 16, 7 agosto 1973, n. 21, 6 settembre 1974, n. 14 e 1° settembre 1975, n. 47, che non siano state accolte per mancanza di fondi, purché i lavori contemplati nelle singole domande siano iniziati dopo la presentazione delle domande stesse.

I titolari delle istanze di cui al comma precedente, che intendano usufruire delle provvidenze disposte con la presente legge, devono presentare domanda ai sensi del primo comma del precedente art. 7, corredata da una dichiarazione del sindaco che attesti la data di inizio dei lavori.

Capo II

ULTERIORI MODIFICHE E NUOVO FINANZIAMENTO DELLA LEGGE PROVINCIALE 12 FEBBRAIO 1973, N. 9, MODIFICATA CON LEGGE PROVINCIALE 1° SETTEMBRE 1975, N. 47, CONCERNENTE: « CONTRIBUTI PER FAVORIRE LA DOTAZIONE DELLE CAMERE DEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI CON IMPIANTI IGIENICO-SANITARI ».

Art. 9.

L'art. 7 della legge provinciale 12 febbraio 1973, n. 9, è sostituito dal seguente:

« Il contributo è corrisposto ai beneficiari in unica soluzione dopo l'accertamento, da parte dell'assessorato competente in materia di turismo, della regolare realizzazione degli impianti ».

Art. 10.

Per la concessione dei contributi previsti dalla legge provinciale 12 febbraio 1973, n. 9, come modificata con legge provinciale 1° settembre 1975, n. 47, e con la presente legge, è autorizzato lo stanziamento di L. 200.000.000 annui per la durata di tre anni a partire dall'esercizio finanziario 1976.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 200.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1978.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 11.

Nella prima applicazione, le nuove domande di contributo dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Possono essere ammesse ai benefici della presente legge anche le domande presentate in base alle leggi provinciali 12 febbraio 1973, n. 9, 7 agosto 1973, n. 21, 6 settembre 1974, n. 14 e 1° settembre 1975, n. 47, che non siano state accolte per mancanza di fondi.

Capo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 12.

Alla copertura dell'onere di L. 550.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1976, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 13.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1976, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:		
Cap. 5900 - Categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	L.	550.000.000
In aumento:		
Cap. 5431 - Categ. X. — Spesa per provvidenze a favore degli esercizi alberghieri (leggi provinciali 12 agosto 1972, n. 16, 7 agosto 1973, n. 21, 6 settembre 1974, n. 14, 1° settembre 1975, n. 47 e 19 gennaio 1976, n. 6)	L.	250.000.000
Cap. 5432 - Categ. X (di nuova istituzione). — Contributi per favorire la dotazione delle camere degli esercizi alberghieri con impianti igienico-sanitari (legge provinciale 12 febbraio 1973, n. 9, e successive modificazioni)	»	200.000.000
Cap. 5435 - Categ. X (di nuova istituzione). — Contributi in conto capitale per l'ammodernamento e l'ampliamento di esercizi alberghieri di categoria inferiore alla seconda e di rifugi alpini	»	100.000.000
Totale variazioni in aumento . . .	L.	550.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 3 settembre 1976

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 3 settembre 1976, n. 34.
Ulteriori norme concernenti l'attività dei comprensori.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 7 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di consentire l'ulteriore attuazione da parte dei comprensori di iniziative rispondenti alle finalità previste dalla legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62, i fondi iscritti negli stati di previsione della spesa della provincia per gli esercizi finanziari 1974, 1975 e 1976 ai sensi dell'art. 20, ultimo comma, della stessa legge provinciale, sono impiegati per il finanziamento di opere ed interventi da realizzarsi sulla base di un programma straordinario relativo all'anno 1976.

Per le finalità relative al programma straordinario di cui al comma precedente, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 2.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1976.

I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 2.

Per la ripartizione dei fondi, rispettivamente per l'adozione, l'approvazione e l'esecuzione del programma straordinario previsto dal precedente articolo, si applicano le modalità di cui agli articoli 1, secondo comma, 2 e 4 della legge provinciale 6 settembre 1974, n. 8.

Art. 3.

Il secondo ed il terzo comma dell'art. 15 della legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62, sono sostituiti dai seguenti:

« Sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni concernenti:

1) l'elezione degli organi previsti dallo statuto;

2) le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale e la relativa pianta organica;

3) le assunzioni di personale;

4) i regolamenti;

5) il bilancio, le variazioni di bilancio, il conto consuntivo e l'assunzione di mutui;

6) i progetti di massima od esecutivi di lavori per i quali è obbligatorio il parere degli organi consultivi previsti dalla legge provinciale 28 luglio 1975, n. 28;

7) ogni altro oggetto per il quale il controllo preventivo di legittimità sia espressamente previsto da disposizioni legislative della provincia.

Sono soggette al controllo di merito le deliberazioni riguardanti gli oggetti di cui ai numeri 2), 4) e 5).

Circa le modalità e i termini del controllo si applicano le norme di cui alla legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni.

Le deliberazioni non soggette a controllo diventano esecutive, a meno che non siano state dichiarate immediatamente esecutive nelle forme di legge, il giorno successivo a quello di scadenza del periodo di pubblicazione all'albo. Dell'avvenuta pubblicazione e delle relative date deve essere fatta menzione in calce alla deliberazione ».

Art. 4.

Le deliberazioni assunte dai comprensori nell'esercizio delle funzioni previste dalle leggi provinciali 23 novembre 1973, n. 56 e 25 agosto 1975, n. 39, sono soggette al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 15 della legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62, come modificato dall'art. 3 della presente legge.

Art. 5.

Alla copertura dell'onere di L. 2.000.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 1, secondo comma, della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1976, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 6.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1976 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - Categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . . L. 2.000.000.000

In aumento:

Cap. 5550 - Categ. X. — Spese per i comprensori nel quadro degli interventi per lo sviluppo della montagna (legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62) . . . . L. 2.000.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 3 settembre 1976

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 3 *settembre* 1976, *n.* 35.
Censimento provinciale delle abitazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 7 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di acquisire elementi per la predisposizione di un piano pluriennale di interventi nel settore dell'edilizia abitativa ed in relazione a quanto disposto dagli articoli 13 e 14 della legge 11 marzo 1972, n. 118, è indetto un censimento provinciale delle abitazioni, che avrà luogo entro il 30 aprile 1977.

Con decreto del presidente della giunta provinciale saranno stabilite le date di inizio e di conclusione del censimento nonché il giorno al quale esso sarà riferito.

Art. 2.

Il censimento rileva in ciascun comune della provincia le abitazioni esistenti e le famiglie che le occupano.

Per abitazione si intende un insieme di vani, o anche un vano solo, destinato funzionalmente ad uso di abitazione, che disponga di un ingresso indipendente su strada, pianerottolo, cortile, terrazza, ballatoio e simili e che alla data del censimento sia occupato o sia destinato ad essere occupato da una famiglia o da più famiglie coabitanti.

Per famiglia si intende la famiglia anagrafica contemplata dall'art. 2 del regolamento anagrafico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136.

Le notizie che formano oggetto del censimento sono raccolte con apposito questionario approvato dalla giunta provinciale su proposta della commissione di cui al successivo articolo.

Art. 3.

Ai fini dell'esecuzione del censimento di cui alla presente legge è istituita una commissione provinciale di censimento.

La commissione è nominata dalla giunta provinciale ed è composta:

a) dall'assessore provinciale al quale è affidata la materia dell'edilizia comunque sovvenzionata, o da un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato;

c) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative e da un rappresentante della confederazione della proprietà edilizia;

d) da due funzionari della camera di commercio, designati dalla camera stessa, in qualità di esperti;

e) da due funzionari appartenenti all'ufficio studi, statistica e programmazione della provincia;

f) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei contadini.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un dipendente dell'assessorato provinciale al quale è affidata la materia dell'edilizia comunque sovvenzionata.

Le adunanze della commissione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei membri e le deliberazioni sono valide quando siano adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Ai membri della commissione sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26.

Art. 4.

La commissione di cui al precedente articolo impartisce le istruzioni necessarie all'esecuzione del censimento e sovraintende a tutte le operazioni relative.

Art. 5.

All'esecuzione del censimento provvedono, secondo le istruzioni impartite ai sensi del precedente articolo, la camera di commercio ed i comuni.

Spetta in particolare alla camera di commercio il compito di coordinare le operazioni di censimento nell'ambito della provincia e di svolgere opera di vigilanza al fine di assicurare il tempestivo e regolare svolgimento delle operazioni affidate ai comuni.

In caso di particolari necessità la camera di commercio può provvedere direttamente, in tutto o in parte, alle operazioni di censimento nell'ambito di determinati comuni.

Art. 6.

Per l'espletamento dei compiti di cui al precedente articolo la camera di commercio si avvarrà dei propri uffici e di un congruo numero di ispettori.

I comuni si avvarranno di un congruo numero di rilevatori nominati dal sindaco fra persone in possesso dei requisiti che saranno stabiliti dalla commissione di cui all'art. 3 e che abbiano conseguito il giudizio di idoneità a conclusione d'un apposito corso che sarà organizzato dalla camera di commercio.

Art. 7.

Ai sensi del combinato disposto dall'art. 14 della legge 11 marzo 1972, n. 118, e dell'art. 17 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, sono tenuti a prestare la loro collaborazione ai fini dell'esecuzione del censimento, nei limiti della rispettiva competenza, le amministrazioni e gli enti indicati nel primo comma del predetto art. 17.

Circa l'obbligo di fornire le notizie richieste ed il segreto d'ufficio relativamente alle notizie raccolte si applicano, ai sensi dell'art. 14 della legge 11 marzo 1972, n. 118, gli articoli 18 e 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, con le modifiche di cui all'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603.

Art. 8.

La giunta provinciale è autorizzata ad assegnare alla camera di commercio, sulla base di apposita convenzione ed entro l'importo massimo di L. 800.000.000, i fondi necessari per il finanziamento degli oneri derivanti alla camera stessa ed ai comuni dall'applicazione degli articoli 5 e 6 della presente legge.

In relazione a quanto disposto al comma precedente, la camera di commercio provvederà a regolare con i comuni i conseguenti rapporti finanziari.

Art. 9.

La provincia eroga alla camera di commercio i fondi assegnati ai sensi del precedente art. 8, versandoli alla stessa in via anticipata ed in base al relativo fabbisogno di cassa. A tal fine la camera di commercio invierà alla provincia i dati relativi al fabbisogno di cassa, distinti in relazione ai tipi di spesa che saranno indicati nella convenzione di cui al citato art. 8, primo comma.

Entro tre mesi dalla conclusione delle operazioni di censimento, è fatto obbligo alla camera di commercio di presentare alla giunta provinciale il rendiconto delle spese sostenute per l'esecuzione del censimento stesso.

I fondi di cui al primo comma del presente articolo, se eventualmente non utilizzati per economie realizzate nell'esecuzione del censimento, saranno versati dalla camera di commercio alla provincia.

Art. 10.

La giunta provinciale è autorizzata ad assumere impegni di spesa nell'esercizio finanziario 1976, anche nei confronti dello stanziamento autorizzato a carico dell'esercizio finanziario 1977 dal successivo art. 11, rimanendo subordinata l'effettuazione dei pagamenti allo stanziamento in bilancio della spesa relativa.

Art. 11.

Per i fini di cui all'art. 8 della presente legge sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

L. 450.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1976;
L. 350.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 12.

Alla copertura dell'onere di L. 450.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 11 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1976 si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Al maggior onere annuo valutato in L. 1.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 3 della presente legge, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2960 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1976.

Per gli esercizi successivi si provvederà con lo stanziamento delle somme occorrenti negli appositi capitoli di bilancio.

Art. 13.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1976, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2960 - Categ. VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	L.	1.000.000
Cap. 5900 - Categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	L.	450.000.000
Totale variazioni in diminuzione . .	L.	451.000.000

In aumento:

Cap. 50 - Categ. VII. — Competenze a membri di consigli, comitati, commissioni, indennità, compensi e rimborso spese anche al personale di altre amministrazioni e ad estranei per studi, servizi e prestazioni resi nell'interesse della provincia	L.	1.000.000

Sezione III

Azione ed interventi nel campo delle abitazioni

Rubrica I - Servizi inerenti alle abitazioni

Cap. 1000 - Categ. III (di nuova istituzione). — Censimento provinciale delle abitazioni	L.	450.000.000
Totale variazioni in aumento . . .	L.	451.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 3 settembre 1976

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 3 settembre 1976, n. **36.**

Norme e piani di intervento nel settore dell'edilizia scolastica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **38** *del 7 settembre* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge disciplina la realizzazione di due piani triennali e gli interventi di manutenzione straordinaria di edilizia scolastica.

Titolo I

NORME E PIANI DI INTERVENTO

Art. 2.

I piani di edilizia scolastica saranno formulati in modo da assicurare un equilibrato sviluppo della comunità educativa nelle sue strutture scolastiche e socio-culturali.

Gli edifici scolastici, comprensivi di strutture per il gioco ed impianti sportivi, saranno distribuiti sul territorio e progettati in modo da realizzare un sistema a dimensioni e localizzazioni ottimali il quale:

a) preveda ogni edificio scolastico come struttura inserita in un contesto urbanistico e sociale che garantisca a tutti gli alunni di formarsi nelle migliori condizioni ambientali ed educative e, compatibilmente con l'attività didattica della scuola, consenta la fruibilità dei servizi scolastici, culturali, ricreativi e sportivi da parte della comunità, secondo il concetto dell'educazione permanente;

b) favorisca l'integrazione tra più scuole di uno stesso distretto scolastico, assicurando il coordinamento e la migliore utilizzazione delle attrezzature scolastiche e dei servizi;

c) permetta la massima adattabilità degli edifici scolastici per l'attuazione del tempo pieno in relazione al rinnovamento e aggiornamento delle attività didattiche e per lo svolgimento di tutte le iniziative culturali proprie e della comunità nella quale sono inseriti.

Art. 3.

I piani di cui all'articolo precedente concernono la costruzione, l'acquisto e relativo riattamento di edifici e locali da destinare alle scuole statali di ogni ordine e grado e alle scuole materne pubbliche; essi concernono altresì gli interventi volti alla realizzazione di ogni infrastruttura necessaria per lo svolgimento delle attività integrative della scuola e per la migliore attuazione del diritto allo studio, ivi comprese le attrezzature per i servizi ricreativi e sportivi nonché gli arredamenti sia didattici che amministrativi.

Il primo piano triennale sarà formulato avendo particolare riguardo alle carenze attualmente esistenti nelle scuole materne e dell'obbligo; il secondo piano triennale dovrà tendere in particolare alla realizzazione di centri scolastici per la scuola secondaria superiore.

Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta provinciale formula una proposta di piano di interventi per le scuole materne e dell'obbligo, articolata per comprensori, indicando i criteri generali seguiti.

La proposta di piano è trasmessa ai comprensori, le cui assemblee, entro i sessanta giorni successivi, sentiti i consigli scolastici distrettuali, ove costituiti, possono formulare controproposte motivate di interventi per il proprio territorio. Il mancato accoglimento delle controproposte sarà motivato. Nella prima applicazione della presente legge, ove i consigli scolastici distrettuali non siano costituiti, i comprensori consultano le organizzazioni sindacali zonali della scuola.

Decorso tale termine la giunta provinciale, tenendo conto dei bisogni di edilizia scolastica nelle varie parti del territorio provinciale, ripartisce tra i comprensori i fondi per la realizzazione delle scuole materne e dell'obbligo nel rispetto, per quanto concerne le nuove opere, dei parametri di costi che saranno determinati dall'Istituto trentino per l'edilizia abitativa (I.T.E.A.) e determina i criteri generali cui i comprensori devono attenersi per la scelta definitiva delle opere da realizzare.

Tale scelta è effettuata entro i trenta giorni successivi dalle giunte dei comprensori; le relative delibere sono trasmesse alla giunta provinciale, la quale approva un piano unitario, comprendente oltre alle opere decise dai comprensori, anche gli interventi relativi alla scuola secondaria superiore, decisi dalla giunta provinciale stessa, sentito il consiglio scolastico provinciale. Nella prima applicazione della presente legge, ove il consiglio scolastico provinciale non sia costituito, la giunta provinciale consulta le organizzazioni sindacali provinciali della scuola.

Per la formazione del secondo piano triennale si osservano le disposizioni di cui ai commi precedenti; la proposta di piano della giunta provinciale, sempre per quanto concerne gli interventi relativi alle scuole materne e dell'obbligo, sarà formulata entro il 30 settembre 1978.

La giunta provinciale, sentiti i comuni e i consigli scolastici distrettuali, ove costituiti, determina le opere da realizzare nelle parti del territorio provinciale ove il comprensorio non sia ancora costituito.

Qualora i comprensori non rispettino il termine di cui al precedente sesto comma, provvede direttamente la giunta provinciale.

La giunta provinciale informerà annualmente la competente commissione legislativa sullo stato di attuazione del piano.

Art. 4.

La giunta provinciale, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emanerà le norme relative agli indici di funzionalità didattica, ai modelli edilizi e alle componenti costruttive per i diversi tipi di scuola.

Art. 5.

L'individuazione delle aree necessarie per l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica, incluse nei programmi di cui alla presente legge, è disposta con deliberazione del consiglio comunale, su parere conforme di una commissione provinciale composta da:

a) l'assessore all'istruzione o un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) il medico provinciale o un suo delegato;

c) un funzionario dell'assessorato all'agricoltura e foreste;

d) il componente di cui al n. 6 dell'art. 4-*bis* della legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12, facente parte della rispettiva commissione comprensoriale;

e) un ingegnere dell'I.T.E.A.;

f) un esperto in problemi scolastici;

g) un tecnico designato dalla giunta del comprensorio.

Ai lavori della commissione partecipa, senza diritto di voto, il sindaco del comune interessato o un suo delegato.

La nomina dei componenti la commissione è conferita con provvedimento della giunta provinciale. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Per i componenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*), viene nominato un supplente che interviene alle riunioni della commissione in caso di assenza o di impedimento del membro effettivo.

La commissione delibera a maggioranza, con l'intervento della maggioranza dei suoi membri.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della provincia.

Ai membri della commissione sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26.

Art. 6.

Le deliberazioni comunali di individuazione delle aree equivalgono a dichiarazione di pubblica utilità delle opere da realizzare, nonché di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori. Esse devono essere notificate agli interessati e sono soggette a pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.

Le deliberazioni di individuazione delle aree dovranno essere corredate da:

a) una rappresentazione grafica in scala non inferiore a 1:500;

b) un elaborato comprendente i principali dati altimetrici e le opere di urbanizzazione primaria, ivi compresi gli eventuali allacciamenti ai pubblici servizi;

c) l'elenco dei proprietari e dei confinanti.

L'individuazione di aree non conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, ovvero la scelta di aree in comuni i cui strumenti urbanistici non contengano l'indicazione di aree per servizi pubblici o specificamente per edilizia scolastica, costituisce adozione di variante dello strumento urbanistico, soggetta all'approvazione prevista dalle leggi vigenti.

Per l'acquisizione delle aree si applicano le disposizioni di cui alla legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, e successive modificazioni. L'I.T.E.A. promuove per conto degli enti obbligati i procedimenti di espropriazione necessari; le espropriazioni sono effettuate direttamente in favore degli enti obbligati stessi.

Fino a quando non verrà emanata una apposita legge che disciplini le scuole materne nella provincia di Trento, il comma precedente e le altre disposizioni dettate dalla presente legge per gli enti obbligati si applicano anche in favore dei comuni che intendano realizzare edifici da destinarsi a sede di scuole materne.

Art. 7.

All'esecuzione delle opere incluse nei programi di cui al presente titolo, esclusi gli acquisti ed i relativi riattamenti, provvede l'I.T.E.A., con i fondi che saranno ad esso assegnati dalla giunta provinciale sulla base dei piani di cui all'art. 3 e che coprono tutte le spese relative al costo totale delle aree, delle opere, delle attrezzature e degli arredamenti, nonché tutte le altre spese che fanno carico all'I.T.E.A. per le attività da esso esercitate e da determinarsi, in via forfettaria, dalla giunta provinciale, in una percentuale del finanziamento dei piani stessi.

Ai fini della realizzazione delle nuove opere, l'I.T.E.A. bandisce un concorso per l'acquisizione di progetti e di modelli tipologici relativi ai vari ordini di scuole.

L'I.T.E.A., avvalendosi dei progetti acquisiti in base al comma precedente, predispone per ciascuna opera un progetto planivolumetrico, soggetto all'autorizzazione della competente commissione comprensoriale per la tutela del paesaggio di cui alla legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'autorizzazione prevista dal comma precedente sostituisce quella di cui all'art. 15 della legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'I.T.E.A., in casi particolari e autorizzati dalla giunta, può provvedere alla progettazione di opere anche al di fuori dei progetti e dei modelli di cui al precedente secondo comma, e nell'ambito dei piani di cui agli articoli 10 e 13 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, può procedere alla progettazione e realizzazione di edifici scolastici mediante appalto concorso.

Alla progettazione esecutiva delle opere l'I.T.E.A. provvede direttamente o avvalendosi dell'ufficio tecnico provinciale o di liberi professionisti.

I progetti esecutivi delle opere sono approvati dal consiglio di amministrazione dell'I.T.E.A., fermo restando, per quanto riguarda i pareri tecnico-amministrativi, quanto disposto dalla legge provinciale 28 luglio 1975, n. 28, e successive modificazioni, e sentiti i comuni e gli organi collegiali a livello di circolo o di istituto interessati.

La direzione, la contabilità e l'assistenza ai lavori possono essere affidate dall'I.T.E.A. all'ufficio tecnico provinciale o a liberi professionisti.

La giunta provinciale provvederà a impartire all'I.T.E.A. le direttive necessarie per l'attuazione del concorso di cui al precedente secondo comma e in generale per la attuazione della presente legge, prevedendo in particolare la formazione di una commissione in cui siano presenti anche rappresentanti delle scuole, ed esperti in problemi scolastici.

Art. 8.

La provincia eroga all'I.T.E.A. i fondi allo stesso assegnati ai sensi dell'art. 7 della presente legge, versandoli in via anticipata, in relazione al relativo fabbisogno di cassa, ad un conto corrente che l'I.T.E.A. istituisce presso il tesoriere provinciale. A tal fine l'I.T.E.A. invierà alla provincia i dati relativi al fabbisogno di cassa distinto per i tipi di spesa previsti dal medesimo art. 7.

Entro il secondo mese di ogni anno successivo a quello della prima applicazione del presente articolo, è fatto obbligo all'I.T.E.A. di presentare alla giunta provinciale il rendiconto delle spese sostenute nell'esercizio precedente, accompagnato da una relazione sullo stato di attuazione del piano.

Art. 9.

Una quota pari al 15 per cento delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 19 è accantonata per far fronte alle eventuali variazioni di programmi nonché alle occorrenti integrazioni di finanziamento, ivi comprese quelle conseguenti ad aggiudicazioni dei lavori mediante gare con offerte in aumento, a revisione dei prezzi, a maggiori compensi per riserve e a maggiori costi di aree.

Art. 10.

Agli acquisti di edifici o immobili previsti dai piani di cui all'art. 3, e ai relativi riattamenti, provvedono gli enti obbligati ai sensi delle leggi vigenti.

I riattamenti dovranno tendere al rispetto delle norme tecniche di cui all'art. 4 della presente legge.

Ove gli interventi di cui ai commi precedenti siano di competenza dei comuni, questi vi provvedono con i fondi ad essi assegnati dalla provincia sulla base dei piani di cui all'art. 3.

I fondi assegnati ai comuni sono erogati alle scadenze previste dai contratti di compravendita in caso di acquisti e secondo le seguenti modalità in caso di riattamenti: il 50 per cento subito dopo l'inizio dei lavori, un ulteriore 40 per cento ad esecuzione di lavori per almeno metà della spesa e il rimanente 10 per cento dopo l'accertamento da parte dell'ufficio tecnico dell'assessorato provinciale ai lavori pubblici della regolare esecuzione dei lavori stessi.

Art. 11.

Le opere realizzate ai sensi della presente legge entrano a far parte del patrimonio indisponibile degli enti obbligati e non possono essere distolte neanche parzialmente dalla loro destinazione ad uso scolastico, se non con deliberazione motivata dall'ente competente.

Tale deliberazione dovrà prevedere la nuova destinazione dell'opera, che dovrà comunque corrispondere a finalità di interesse pubblico.

Compatibilmente con la destinazione primaria ad uso scolastico gli enti proprietari, sentito il parere dei consigli di circolo o di istituto, prevedono l'utilizzazione delle opere scolastiche secondo quanto stabilito dall'art. 2 della presente legge e ne disciplinano le modalità d'uso per tutte le attività connesse alla scuola nonché per attività extrascolastiche di interesse collettivo.

Gli enti obbligati curano la gestione e la manutenzione delle opere, mantenendone la piena efficienza e funzionalità.

Art. 12.

Per l'attuazione dei piani di edilizia scolastica di cui allo art. 2 della presente legge, la giunta provinciale è autorizzata ad assumere impegni di spesa sin dall'esercizio finanziario 1976 anche nei confronti degli stanziamenti autorizzati a carico degli esercizi finanziari 1977 e 1978 dell'art. 19 e sin dall'esercizio finanziario 1978 anche nei confronti degli stanziamenti autorizzati a carico degli esercizi finanziari 1979, 1980 e 1981 dal medesimo art. 19, rimanendo subordinata l'effettuazione dei pagamenti allo stanziamento in bilancio della relativa spesa.

Titolo II

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Art. 13.

La provincia favorisce la realizzazione dei lavori di ristrutturazione, riattamento, manutenzione straordinaria e ampliamento degli edifici adibiti o da adibire ad uso scolastico di proprietà dei comuni o loro consorzi, mediante la concessione di contributi nella misura dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 14.

I comuni o loro consorzi devono presentare le domande di contributo al comprensorio di cui fanno parte entro il 30 settembre di ogni anno, corredate da:

a) un estratto tavolare attestante che l'immobile cui si riferiscono i lavori è di proprietà del comune o del consorzio che richiede il contributo;

b) una relazione tecnico-illustrativa dei lavori proposti;

c) un preventivo sommario di spesa;

d) un piano finanziario.

Art. 15.

Le giunte dei comprensori, sentiti i rispettivi consigli scolastici distrettuali e in sintonia con la pianificazione comprensoriale e con i piani previsti degli articoli 2 e 3 della presente

legge, formulano, entro il 15 novembre di ogni anno, una graduatoria delle opere da ammettere a contributo, nell'ambito del proprio territorio, dando la precedenza ai lavori di ampliamento e ristrutturazione, volti a migliorare la funzionalità didattica ed agli interventi di risanamento di edifici gravemente carenti sotto i profili della sicurezza, della solidità strutturale, dell'idoneità igienico-sanitaria e del riscaldamento.

La giunta provinciale approva, entro il successivo 31 dicembre, un programma provinciale di assegnazione dei contributi, articolato per comprensori, nel rispetto delle priorità di cui al comma precedente.

La giunta provinciale provvede a ricevere le domande di contributo e a formulare la graduatoria di cui al precedente primo comma per le parti del territorio provinciale ove il comprensorio non sia ancora costituito.

Nella prima applicazione della presente legge, i termini di cui all'art. 14 e ai commi precedenti sono fissati rispettivamente in 45, 90 e 135 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 16.

Con i provvedimenti di concessione dei contributi previsti dall'art. 13, la giunta provinciale può autorizzare la corresponsione anticipata, in una o più soluzioni, delle relative somme fino alla misura massima dell'80 per cento.

La rata a saldo è erogata dopo l'accertamento, da parte dell'ufficio tecnico dell'assessorato provinciale ai lavori pubblici, della regolare esecuzione dei lavori.

Il contributo sarà revocato qualora i lavori non risultino ultimati entro un anno dalla data di comunicazione della concessione del contributo stesso, salvo proroga che potrà essere concessa dalla giunta provinciale per un periodo massimo di sei mesi ove sussistano giustificati motivi.

Nel caso di revoca del contributo, si procederà al recupero delle somme erogate, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 17.

La giunta provinciale è autorizzata a concedere ai comuni, sentita la giunta dei rispettivi comprensori, al di fuori del piano di cui all'articolo precedente, contributi per interventi urgenti in dipendenza di eventi straordinari e imprevedibili, entro il limite di L. 50.000.000 annui dello stanziamento previsto per il presente titolo.

I fondi eventualmente inutilizzati per le finalità di cui al comma precedente, saranno utilizzati per il finanziamento del programma provinciale di cui all'art. 15.

Art. 18.

I gestori di scuole materne possono fruire degli interventi previsti dal titolo secondo della presente legge.

Gli immobili per i quali venga concesso il contributo sono vincolati alla loro destinazione di uso scolastico per un periodo che sara determinato dalla giunta provinciale, commisurato all'entità del contributo concesso e in rapporto al valore dell'immobile.

Tale vincolo non potrà comunque avere durata inferiore ad anni cinque.

Il vincolo è reso pubblico mediante annotazione nei libri fondiari su richiesta della giunta provinciale, verso presentazione del provvedimento di concessione del contributo.

Ove le scuole materne cessino la loro attività prima della scadenza del vincolo, il beneficiario del contributo è tenuto a mettere gratuitamente a disposizione del comune l'immobile, fino alla scadenza del vincolo stesso. Qualora, successivamente alla scadenza del vincolo il comune proceda all'espropriazione dell'immobile per mantenerne l'utilizzo all'attività scolastica, la indennità di esproprio sarà ridotta di un importo commisurato al valore dei contributi provinciali ottenuti dal proprietario ai sensi della presente legge.

Titolo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 19.

Per l'attuazione dei piani di edilizia scolastica di cui allo art. 1 della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di L. 4.000.000.000 annui a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1981.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 20.

Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'art. 13 della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di L. 1.000.000.000 annuo a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1981.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 21.

Alla copertura dell'onere di L. 5.000.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 19 e 20 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1976, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Al maggior onere annuo valutato in L. 500.000, derivante dall'applicazione dell'art. 5 della presente legge, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2960 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio 1976.

Per gli esercizi successivi si provvederà con lo stanziamento delle somme occorrenti negli appositi capitoli di bilancio.

Art. 22.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per lo esercizio finanziario 1976, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2960 - Categ. VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	L. 500.000
Cap 5900 - Categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	» 5.000.000.000
Totale variazioni in diminuzione . . .	L. 5.000.500.000

In aumento:

Cap. 50 - Categ. VII. — Competenze a membri di consigli, comitati, commissioni, indennità, compensi e rimborso spese anche al personale di altre amministrazioni e ad estranei per studi, servizi e prestazioni resi nell'interesse della provincia	L. 500.000
Rubrica IV — *Investimenti vari concernenti l'istruzione e la cultura*	
Cap. 3380 - Categ. VIII (di nuova istituzione). — Spesa per il finanziamento dei piani triennali di edilizia scolastica di cui all'art. 2 della legge provinciale concernente: « Norme e piani di intervento nel settore dell'edilizia scolastica »	L. 4.000.000.000
Cap. 3385 - Categ. X (di nuova istituzione). — Spesa per la concessione di contributi in conto capitale ai comuni o loro consorzi, per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione, riattamento, manutenzione straordinaria e ampliamento degli edifici adibiti o da adibire ad uso scolastico	» 1.000.000.000
Totale variazioni in aumento . . .	L. 5.000.500.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 3 settembre 1976

GRIGOLLI

Visto: *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 3 settembre 1976, n. **37.**

Rifinanziamento della legge provinciale concernente provvidenze per favorire il credito di conduzione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del 7 settembre* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione dei contributi previsti dalla legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 24, come modificata con legge provinciale 9 dicembre 1974, n. 46, è autorizzata l'ulteriore spesa annua di L. 400.000.000 a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 1976, 1977 e 1978.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 2.

Ai fini della concessione dei benefici di cui alla presente legge possono essere prese in considerazione anche le domande presentate ai sensi della legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 24, e successive modificazioni, che per insufficienza di fondi non siano state accolte o per le quali sia stato emesso il prescritto nulla osta, ma per l'intervenuto aumento dei tassi di interesse non trovino sufficiente copertura finanziaria.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di L. 400.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1976, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1976, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - Categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . . . L. 400.000.000

In aumento:

Cap 4368 - Categ. X. — Ulteriori provvidenze per favorire il credito di conduzione (legge provinciale 9 dicembre 1974, n. 46) . . . . . . L. 400.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 3 settembre 1976

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(10553)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 agosto 1976, n. **18-70**/Legisl.

Modifica dell'art. 10 del regolamento per il servizio di igiene mentale della provincia autonoma di Trento.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 21 *settembre* 1976)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il regolamento per il servizio di igiene mentale della provincia autonoma di Trento, emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale n. 297-1560/Legisl. datato 2 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1969, registro n. 10, foglio n. 135, e successive modifiche;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 6719 datata 13 agosto 1976;

Decreta:

L'art. 10 del regolamento per il servizio di igiene mentale della provincia autonoma di Trento è modificato nel modo seguente:

Art. 10. — Nessun certificato verrà rilasciato dal servizio di igiene mentale ad enti, nè ad uffici pubblici che possa venire usato a scopo medico-legale, fiscale. Potranno comunque essere stipulate apposite convenzioni con gli enti mutuo-previdenziali per la concessione di prestazioni e rilascio della certificazione sullo stato di malattia dell'assistito semprechè le finalità delle convenzioni stesse si possano ricondurre alle finalità del servizio di igiene mentale.

Il presidente: GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1976
Registro n. 37, *foglio n.* 166

(10830)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100762760)